SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 luglio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 132

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 19 maggio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Floriana Società Cooperativa Edilizia a r.l.», in Piedimonte. *(09A08243)*

DECRETO 19 maggio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della Società Cooperativa «Edil Mena Società Cooperativa Edilizia a r.l.», in Casaluce. *(09A08244)*

DECRETO 19 maggio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Work Land Services Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Curti. *(09A08245)*

DECRETO 19 maggio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Valentina Società Cooperativa Edilizia a r.l.», in Quarto. *(09A08246)*

DECRETO 19 maggio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Piccola Società Cooperativa a r.l. Ecoservice Sagel», in Napoli. *(09A08247)*

DECRETO 19 maggio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Castellana - S.C.R.L.», in Colliano. *(09A08248)*

DECRETO 19 maggio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Partenio - Società Cooperativa a r.l.», in Piet rastornina. *(09A08249)*

DECRETO 19 maggio 2009.

Scioglimento della cooperativa «Cadema - società Cooperativa» in Napoli, e nomina del commissario liquidatore. *(09A08269)*

DECRETO 19 maggio 2009.

Scioglimento della cooperativa «Cooperativa edilizia a r.l. Casa nel Mezzogiorno 61», in Salerno, e nomina del commissario liquidatore. *(09A08270)*

DECRETO 19 maggio 2009.

Scioglimento della cooperativa «Cannetiello - S.C.R.L.», in Casaletto Spartano, e nomina del commissario liquidatore. *(09A08271)*

DECRETO 19 maggio 2009.

Scioglimento della cooperativa «Semplicità Società Cooperativa a r.l.», in Teverola, e nomina del commissario liquidatore. *(09A08272)*

DECRETO 23 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «La.To.Um. Società Cooperativa Agricola - Società Cooperativa a r.l.», in Bomarzo, e nomina del commissario liquidatore. *(09A08273)*

DECRETO 23 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Centroemildue Società Cooperativa in Liquidazione» in Bologna, e nomina del commissario liquidatore. *(09A08274)*

DECRETO 23 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Cooperativa Agricola Caseus in Liquidazione», in Pontinia, e nomina del commissario liquidatore. *(09A08275)*

DECRETO 23 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Il Castello Società Cooperativa a r.l.», in Pavia, e nomina del commissario liquidatore. *(09A08276)*

DECRETO 23 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «S.E.T. - Servizi & Tecnologia - Onlus», in Sanremo, e nomina del commissario liquidatore. *(09A08277)*

DECRETO 23 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Bluigea Società cooperativa» in Gaggio Montano, e nomina del commissario liquidatore. *(09A08278)*

DECRETO 23 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Logistica Servizi Integrati Società Cooperativa», in Castel Maggiore, e nomina del commissario liquidatore. *(09A08279)*

DECRETO 23 maggio 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Sheherazade Società Cooperativa», in Reggio Emilia, e nomina del commissario liquidatore. *(09A08280)*

DECRETO 23 maggio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della Società Cooperativa «San Marco - Società Cooperativa Agricola a r.l.», in Acerra. *(09A08250)*

DECRETO 12 giugno 2009.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «Biblionet Società Cooperativa», in Rionero in Vulture. *(09A08251)*

DECRETO 12 giugno 2009.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «Full Service Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Napoli. *(09A08252)*

DECRETO 12 giugno 2009.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «Società Cooperativa Agricola La Diplomatica a r.l.», in Orta Nova. *(09A08253)*

DECRETO 12 giugno 2009.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «La Primula Piccola Società Cooperativa a r.l.», in San Ferdinando di Puglia. *(09A08254)*

DECRETO 12 giugno 2009.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «Antica Macina Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Torre Santa Susanna. *(09A08255)*

DECRETO 12 giugno 2009.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «Sole Splendente - Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Barletta. *(09A08256)*

DECRETO 18 giugno 2009.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «Cooperativa La Nazionale - Società Cooperativa a r.l. di Produzione e Lavoro», in Roma. *(09A08257)*

DECRETO 18 giugno 2009.

Nomina del commissario governativo della Società Cooperativa «Cooperativa Canonichese s.r.l.», in Canonica D'Adda. *(09A08258)*

DECRETO 18 giugno 2009.

Nomina del commissario governativo della Società Cooperativa «Cooperativa di Consumo di Mutua Assistenza Bartolomeo Truchetti a r.l.», in Forno Canavese. *(09A08259)*

DECRETO 18 giugno 2009.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «D.F.R. Società Cooperativa», in Castrovillari. *(09A0 8260)*

DECRETO 18 giugno 2009.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «P.A.P. Società Cooperativa Sociale di Servizi e Assistenza Onlus», in Paola. *(09A08261)*

DECRETO 18 giugno 2009.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «Cooperativa Leader Services - Società Cooperativa», in Roma. *(09A08262)*

DECRETO 18 giugno 2009.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «Mongiana Progetto Giovani società cooperativa a r.l.», in Mongiana. *(09A08263)*

DECRETO 18 giugno 2009.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «Metal Meridionale - società Cooperativa», in Crotone. *(09A08264)*

DECRETO 18 giugno 2009.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «L'Agrumella - Società Cooperativa a r.l.», in Caulonia. *(09A08265)*

DECRETO 18 giugno 2009.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «Verdemare Società Cooperativa Edilizia a r.l.», in Catanzaro. *(09A08266)*

DECRETO 18 giugno 2009.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «Work 2000 Logistics Società Cooperativa a r.l.», in Dongo. *(09A08267)*

DECRETO 18 giugno 2009.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «Consorzio Italiano Servizi Cooperative Ausiliari del Traffico - a r.l. C.I.S.C.A.T.», in Roma. *(09A08268)*

DECRETO 24 giugno 2009.

Proroga della gestione commissariale della Società Cooperativa «Le Signorie», in Civitella Val di Chiana. *(09A08281)*
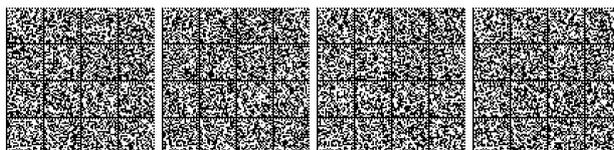
ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

DELIBERAZIONE 14 luglio 2009.

Modifiche al Regolamento Generale.

LA CORTE

Visto l'art. 14, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli articoli 5, 5-*bis* e 6 del Regolamento Generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni;

Vista la proposta della Commissione per gli studi e per i regolamenti;

Delibera:

Art. 1.

All'art. 25, primo comma, del Regolamento Generale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Al sorteggio non possono partecipare, oltre al Presidente ed al Vice Presidente, i componenti dell'Ufficio di Presidenza sorteggiati la volta precedente, ad eccezione del Giudice supplente.».

Art. 2.

All'art. 27, quinto comma, del Regolamento Generale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Al sorteggio non possono partecipare i Giudici che facevano parte, la volta precedente, della Commissione interessata».

Roma, 14 luglio 2009

Il Presidente: AMIRANTE

09A08956

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale e affidamento della gestione del comune di Castello di Cisterna ad una commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Castello di Cisterna (Napoli), in cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 maggio 2006, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione comunale di Castello di Cisterna;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Castello di Cisterna, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castello di Cisterna (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Castello di Cisterna (Napoli) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Raffaele Cannizzaro - viceprefetto;

dott. Roberto Esposito - viceprefetto aggiunto;

rag. Renato Scozzese - dirigente di II fascia, Area I.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 10 luglio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 278

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Castello di Cisterna (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 maggio 2006, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

In relazione all'esito di attività investigativa condotta sul territorio, dalla quale è emerso un contesto ambientale caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata, il Prefetto di Napoli ha disposto, con provvedimento del 14 novembre 2006, l'accesso presso il comune di Castello di Cisterna, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, a 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per l'istruttoria di rito.

Gli accertamenti svolti dalla commissione di accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva della procedura, cui si rinvia integralmente, avvalorano l'ipotesi dell'esistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata, ponendo in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi.

L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative risultano favorite da una fitta ed intricata rete di parentele, affinità, amicizie e frequentazioni che lega alcuni componenti della giunta, del consiglio nonchè dell'apparato burocratico ad esponenti delle locali consorterie criminali ed a soggetti ad esse contigui.

In particolare, la relazione del Prefetto di Napoli pone in evidenza, come principale fattore sintomatico del condizionamento degli organi dì governo dell'ente, la vicenda della variante generale al piano regolatore.

La provincia, in fase di esame del provvedimento, ha imposto prescrizioni e puntuali limitazioni da recepire con una modifica delle norme di attuazione del piano regolatore generale, in quanto ha riscontrato nella variante al suddetto strumento urbanistico proposta dal comune un incremento edilizio, che avrebbe comportato un *surplus* di vani rispetto alla necessità effettiva del territorio comunale.

Il consiglio comunale, dopo aver recepito, con apposita delibera, le prescrizioni alla suddetta variante generale ha poi avviato in modo anomalo una fase di rivisitazione dello strumento urbanistico, attraverso l'improprio ricorso a direttive di interpretazione della variante medesima, al solo scopo di modificare, senza la preventiva approvazione della provincia, il piano regolatore, così da rendere assentibile, ancorché illegittima, l'edificazione di volumetrie aggiuntive.

Con tali direttive di interpretazione l'amministrazione comunale ha inteso perseguire, come rilevato dalla commissione di accesso nella propria relazione, non gli interessi della collettività locale quanto piuttosto favorire soggetti legati da stretti vincoli familiari ad un noto ed influente clan camorristico locale.

Ulteriore fattore sintomatico dell'assoggettamento dell'amministrazione comunale alla criminalità organizzata può rinvenirsi in numerosi permessi di costruire illegittimamente rilasciati a soggetti vicini ai locali clan camorristici.

La capacità di condizionamento delle scelte dell'amministrazione da parte della criminalità organizzata traspare chiaramente anche nel campo degli esercizi pubblici, come risulta dalla vicenda dell'autorizzazione rilasciata alla moglie del locale capo clan, nonostante la prefettura avesse provveduto ad informare l'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, come convertito nella legge n. 726 del 1982.

L'organo ispettivo ha inoltre rappresentato come anche le procedure esaminate nel settore dei lavori pubblici presentano profili di illegittimità. In particolare viene messo in rilievo che nell'esecuzione delle opere è stato effettuato un frequente ricorso alle varianti, pur in assenza delle condizioni di legge richieste ed inoltre che le varianti stesse sono di importo eccessivo rispetto a quello consentito dalla normativa di riferimento.

Peraltro pur avendo il comune aderito al protocollo di legalità presso la Prefettura di Napoli, ai fini della prevenzione antimafia in materia di appalti, viene evidenziato come, nel tempo, l'ente locale abbia sottoscritto alcuni contratti con imprese risultate controindicate ai finì antimafia.

La descritta condizione esige un intervento risolutore mirato a rimuovere i legami tra l'amministrazione locale e la criminalità organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Pertanto, il Prefetto di Napoli, con rapporto del 27 ottobre 2008 successivamente integrato con relazione del 2 luglio c.m., che si intendono integralmente richiamati, ha proposto l'applicazione della misura straordinaria prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, legittimanti lo scioglimento del consiglio comunale di Castello di Cisterna (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura straordinaria.

Roma, 3 luglio 2009

Il Minstro dell'interno: MARONI

09A08750

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 26 giugno 2009.

Riconoscimento, alla Sig.ra Natalia Koulaga, di titolo di formazione professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al cons. Angelo Canale l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Vista l'istanza della sig.ra Natalia Koulaga, cittadina italo-ucraina, nata a Lviv il 19 giugno 1969, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Ucraina, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: ucraino e russo;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi dell'8 maggio 2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale da effettuarsi presso la provincia di Roma in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Natalia Koulaga, cittadina italo-ucraina, nata a Lviv il 19 giugno 1969, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue: ucraino e russo.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Natalia Koulaga un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2009

Il capo del Dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Natalia Koulaga, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito: Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Natalia Koulaga risulta essere un «professionista» già qualificato in Ucraina e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: ucraino e russo, le materie della prova attitudinale orale sono sottoelencate.

Cultura storico-artistica generale.

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Conoscenza della situazione geografica generale della Regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

Lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

09A08635

DECRETO 26 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ewa Augustynowicz, di titolo di formazione professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al cons. Angelo Canale l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001 n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Ewa Augustynowicz, cittadina polacca, nata a Rzeszow il 9 febbraio 1980, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale «pilot wycieczek» conseguito in Polonia, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito del territorio nazionale della professione di accompagnatore turistico nella lingua: tedesco;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 12 giugno 2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Provincia di Roma, consistente in un tirocinio di adattamento di mesi 12 oppure, a scelta della richiedente, in una prova attitudinale orale in quanto la formazione ricevuta dalla richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle previste dalla normativa;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ewa Augustynowicz nata a Rzeszow il 9 febbario 1980, cittadina polacca è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nella lingua: tedesco.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento del tirocinio di adattamento di mesi 12 o di una prova attitudinale orale, di cui in premessa, da svolgersi secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la Provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Ewa Augustynowicz un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2009

Il capo del Dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

La misura compensativa – tirocinio di adatamento o prova attitudinale orale - consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Ewa Augustynowicz, della formazione richiesta dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

Tenuto conto che la sig.ra Ewa Augustynowicz risulta essere un «professionista» già qualificato in Polonia le materie oggetto della misura compensativa sono:

a) geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;

b) organizzazione e legislazione turistica;

c) nozioni sulla legislazione valutaria e doganale;

d) tecnica turistica, compiti e norme di esercizio della professione.

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di accompagnatore che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla Provincia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della Provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio trasmetterà alla Provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, verrà rilasciato alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la richiedente è tenuta al rispetto delle norme regionali.

09A08706

DECRETO 26 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Elżbieta Opawska, del titolo di formazione professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Elżbieta Opawska, cittadina polacca, nata a Lodz il 16 settembre 1961, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale «pilot wycieczek» conseguito in Polonia, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito del territorio nazionale della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: polacco e italiano;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 12 maggio 2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Provincia di Roma, consistente in un tirocinio di adattamento di mesi 12 oppure, a scelta della richiedente, in una prova attitudinale orale in quanto la formazione ricevuta dalla richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle previste dalla normativa;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Elżbieta Opawska nata a Lodz il 16 settembre 1961, cittadina polacca è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa, quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue: polacco e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento del tirocinio di adattamento di mesi 12 o di una prova attitudinale orale, di cui in premessa, da svolgersi secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la Provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Elżbieta Opawska un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2009

Il capo del Dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

La misura compensativa – tirocinio di adatamento o prova attitudinale orale – consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Elżbieta Opawska, della formazione richiesta dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

Tenuto conto che la sig.ra Elżbieta Opawska risulta essere un «professionista» già qualificato in Polonia le materie oggetto della misura compensativa sono:

a) geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;

b) organizzazione e legislazione turistica;

c) nozioni sulla legislazione valutaria e doganale;

d) tecnica turistica, compiti e norme di esercizio della professione.

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di accompagnatore che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla Provincia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della Provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio trasmetterà alla Provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, verrà rilasciato alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la richiedente è tenuta al rispetto delle norme regionali.

09A08707

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 aprile 2009.

Cofinanziamemto nazionale a carico del Fondo di rotazione per il programma annuale 2008 del Fondo europeo per i rimpatri - periodo 2008-2013. (Decreto n. 25/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo COM/2005/0123 del 6 aprile 2005 che istituisce un programma quadro sulla Solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del predetto programma quadro;

Vista la decisione della Commissione C(2008) 8445 del 19 dicembre 2008 che approva, per l'Italia, il programma pluriennale 2008-2013 e il programma annuale 2008 del Fondo europeo per i rimpatri, da cui risulta che il cofinanziamento comunitario, per il programma 2008, è di 5.867.478,36 euro;

Vista la nota n. 6867 del 24 novembre 2008, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura della quota di parte nazionale, pari a 4.589.503,12 euro per il 2008;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati il Fondo di rotazione *ex lege* n.183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 aprile 2009 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma annuale 2008 del Fondo europeo per i rimpatri, di cui in premessa, è pari ad euro 4.589.503,12.

2. Il Fondo di rotazione, analogamente a quanto previsto dalla citata decisione n. 575/2007/CE, è autorizzato ad erogare il predetto importo, su indicazione del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, secondo le seguenti modalità:

a) un primo prefinanziamento di 2.294.751,56 euro, pari al 50 per cento dell'assegnazione 2008, a seguito

dell'erogazione del corrispondente prefinanziamento comunitario;

b) un secondo prefinanziamento, di importo proporzionale a quello comunitario, a seguito dell'avvenuta erogazione del secondo prefinanziamento comunitario;

c) un pagamento a saldo, a seguito dell'erogazione del corrispondente saldo comunitario.

3. Il Ministero dell'interno effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 219

09A08634

DECRETO 1° luglio 2009.

Disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale», convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 2-*bis*, comma 2 in base al quale «il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alta data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni»;

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108. recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 settembre 2008, recante la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari e in particolare, l'art. 2 in base al quale «la Banca d'Italia procede alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1 anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio»;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2006) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2006) che prevedono la rilevazione separata della commissione di massimo scoperto;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. La Banca d'Italia procede alla revisione delle «istruzioni» per la rilevazione del tasso effettivo globale medio prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108 per tenere conto delle disposizioni di cui all'art. 2-*bis* della legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, fino all'entrata in vigore del decreto trimestrale inerente i tassi effettivi globali medi calcolati in base alle istruzioni di cui al comma 1, pubblicato entro e non oltre il 31 dicembre 2009, le banche e gli intermediari finanziari si attengono agli attuali criteri di calcolo, derivanti dalle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2006) e dall'Ufficio italiano dei cambi (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2006).

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2009

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 115

09A08927
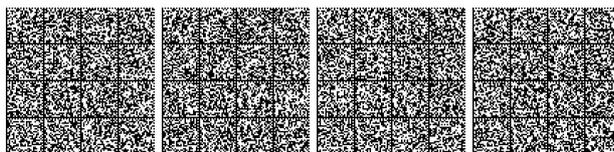
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 maggio 2009.

Nomina di un componente effettivo della commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 13 del 6 maggio 1999, con il quale è stato riconosciuto presso la sede della Direzione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 13 del 6 maggio 1999, con il quale il sig. Francesco Stella è stato nominato membro effettivo della predetta Commissione in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la nota prot. 471/09 del 27 aprile 2009, con la quale l'Api Matera ha designato la sig.ra Vitalba Acquasanta quale membro effettivo, in sostituzione del sig. Francesco Stella;

Decreta:

La sig.ra Vitalba Acquasanta, nata a Matera il 28 gennaio 1968, è nominata membro effettivo della Commissione di concililazione per le controversie individuali di lavoro di Matera in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del sig. Francesco Stella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Matera, 14 maggio 2009

Il direttore provinciale: TOSCHES

09A08621

DECRETO 3 luglio 2009.

Sostituzione di un componente della commissione di sorveglianza sugli archivi presso la Direzione provinciale del lavoro di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Vista la legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

Visto il decreto del Presidente delle Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37;

Visto il decreto direttoriale n. 33 del 4 luglio 2007, con il quale è stata ricostituita da tale data, per la durata di tre anni, la commissione di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti della Direzione provinciale del lavoro di Roma e nominato quale rappresentante del Ministero dell'interno prefettura di Roma - Ufficio territoriale del Governo - il viceprefetto aggiunto, dott.ssa Serafina Mascolo;

Vista la nota prot. n. 53941/2009 del 26 giugno 2009 della prefettura di Roma - Ufficio di gabinetto -, con la quale comunica la sostituzione del viceprefetto dott.ssa Serafina Mascolo, trasferita al altro ufficio, con il viceprefetto aggiunto dott. Antonio Natali;

Visto il decreto interministeriale del 23 dicembre 2002, emanato in attuazione dell'art. 18, in materia di riordino degli organi collegiali, della legge n. 448/2001, che individua all'art. 1 gli organismi ritenuti indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 2 del decreto interministeriale sopraccitato che prevede che la partecipazione alla commissione di sorveglianza sugli atti d'archivio non dà diritto ad alcun compenso;

Rilevato che, nel decreto direttoriale n. 33 del 4 luglio 2007 succitato, all'art. 3 si specifica, invece che «Ai componenti della suddetta commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni»;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione sopra indicata e alla rettifica di quanto riferito negli articoli 3 e 4 del decreto direttoriale n. 33/2007;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Natali, viceprefetto aggiunto, è nominato rappresentante del Ministero dell'interno prefettura di Roma in seno alla commissione di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti della Direzione provinciale del lavoro di Roma, in sostituzione della dott.ssa Serafina Mascolo, trasferita ad altro ufficio.

Art. 2.

L'art. 3 del decreto direttoriale n. 33/2007 viene così sostituito:

La partecipazione alla suddetta commissione non dà diritto ad alcun compenso, così come previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto interministeriale 23 dicembre 2002.

Art. 3.

L'art. 4 del decreto direttoriale n. 33/2007 viene così sostituito:

Il presente decreto di rettifica sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Roma, 3 luglio 2009

Il direttore regionale: NECCI

09A08617

DECRETO 7 luglio 2009.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni industria, della provincia di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 8 della legge n. 164/1975 che prevede l'istituzione della Commissione provinciale C.I.G. industria;

Visto il proprio decreto n. 4714/2008 del 19 febbraio 2008, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Venezia;

Preso atto della nota prot. n. 39221 del 26 giugno 2009, con la quale l'INPS di Venezia comunica la nomina del dott. Raffaele Parisi, nuovo Direttore della sede provinciale INPS di Venezia, in qualità di membro effettivo della suddetta Commissione, in sostituzione del dott. Antonio Pone;

Decreta:

Il dott. Raffaele Parisi è nominato componente effettivo, in sostituzione del dott. Antonio Pone, nella Commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Venezia, in rappresentanza dell'INPS.

Venezia, 7 luglio 2009

Il direttore regionale: ORLANDI

09A08616

DECRETO 7 luglio 2009.

Costituzione della commissione provinciale di conciliazione e sottocommissioni di Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, recante norme sulla «Disciplina delle controversie di lavoro individuali e delle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie»;

Visto l'art. 410, comma 7 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 1424 del 21 dicembre 1989 con cui il Direttore dell'UPLMO ha costituto la Commissione provinciale di conciliazione di Frosinone per il settore privato nonché il successivo n. 1915 del 28 luglio 1993, con il quale è stata ricostituita la Commissione stessa presso l'ex Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (attuale Direzione provinciale del lavoro) di Frosinone;

Visto il decreto n. 32 del 23 febbraio 1999, con il quale sono state previste in seno alla Commissione provinciale del lavoro, a norma dell'art. 410, comma 6 del codice di procedura civile, due Sottocommissioni, ognuna formata dalla metà dei componenti designati;

Considerata la necessità di un atto ricognitivo della composizione attuale a seguito delle numerose variazioni intervenute nel corso degli anni secondo le indicazioni pervenute;

Ritenuta, altresì, la necessità di promuovere la soluzione extragiudiziaria delle controversie anche in quanto meno onerosa per la comunità, adottando opportuni accorgimenti per far fronte ad eventuali ed improvvise assenze dei membri designati di entrambe le sottocommissioni;

Si dà atto:

Art. 1.

La Commissione provinciale di conciliazione della Direzione provinciale è così composta:

il Direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro o un suo delegato – Presidente;

Bianchi Lino, membro effettivo rappresentante lavoratori;

Marzilli Pasquale, membro effettivo rappresentante lavoratori;

Amodeo Antonio, membro effettivo rappresentante lavoratori;

Macciomei Umberto, membro effettivo rappresentante lavoratori;

Manco Girolamo, membro effettivo datori di lavoro;

Ottaviani Claudio, membro effettivo datori di lavoro;

Del Vecchio Daniele, membro effettivo datori di lavoro;

Ceccarelli Luciano, membro effettivo datori di lavoro;

Ascanio Silvio, membro supplente rappresentante lavoratori;

Sisti Alfio, membro supplente rappresentante lavoratori;

Fareta Francesco, membro supplente rappresentante lavoratori;

Manzi Gaetano, membro supplente rappresentante lavoratori;

Bauco Fausto, membro supplente datori di lavoro;

Maura Lorenzo, membro supplente datori di lavoro;

Visca Emanuela, membro supplente datori di lavoro;

Cortina Giovanni, membro supplente datori di lavoro.

Art. 2.

Le due Sottocommissioni sono composte come segue:

SOTTOCOMMISSIONE N. 1.

Presidente - Direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro o un suo delegato designato con atto formale;

Bianchi Lino, membro effettivo rappresentante lavoratori;

Marzilli Pasquale, membro effettivo rappresentante lavoratori;

Manco Girolamo, membro effettivo datori di lavoro;

Ceccarelli Luciano, membro effettivo datori di lavoro;

Ascanio Silvio, membro supplente rappresentante lavoratori;

Sisti Alfio, membro supplente rappresentante lavoratori;

Bauco Fausto, membro supplente datori di lavoro;

Cortina Giovanni, membro supplente datori di lavoro.
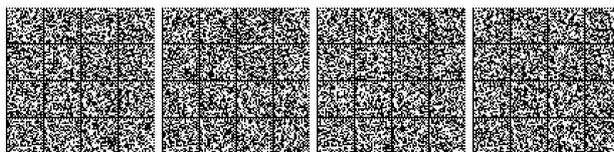
SOTTOCOMMISSIONE N. 2.

Presidente - Direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro o un suo delegato designato con atto formale;

Amodeo Antonio, membro effettivo rappresentante lavoratori;

Macciomei Umberto, membro effettivo rappresentante lavoratori;

Ottaviani Claudio, membro effettivo datori di lavoro;

Del Vecchio Daniele, membro effettivo datori di lavoro;

Fareta Francesco, membro supplente rappresentante lavoratori;

Manzi Gaetano, membro supplente rappresentante lavoratori;

Maura Lorenzo, membro supplente datori di lavoro;

Visca Emanuela, membro supplente datori di lavoro.

Art. 3.

In caso di assenza di alcuni dei membri componenti ogni Sottocommissione, la riunione per la trattazione dei tentativi di conciliazione per i quali sono comparse le parti si terrà con i presenti già designati a comporre la Commissione, se gli stessi garantiscono la rappresentanza di entrambe le parti sociali nel numero legale minimo previsto dall' art. 410, comma 7 del codice di procedura civile.

Art. 4.

Il presente ha decorrenza immediata.

Frosinone, 7 luglio 2009

Il direttore provinciale: MINITI

09A08613

DECRETO 8 luglio 2009.

Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da istituti di vigilanza privata, riferito al mese di gennaio 2009.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lettera *g)* del provvedimento suddetto che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni della legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto l'art. 1, comma 266 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;

Visto l'art. 1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES e IRAP;

Considerata la necessità di determinare il costo del lavoro per i dipendenti da istituti di vigilanza privata;

Esaminati gli Accordi di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da istituti di vigilanza privata, stipulati il 2 maggio 2006 e il 6 dicembre 2006 tra l'Associazione italiana Vigilanza-ASSIV, l'Associazione Nazionale fra gli Istituti di Vigilanza Privata-ASSVIGILANZA, la Federazione del settore della vigilanza e sicurezza privata -FEDERSICUREZZA-CONFCOMMERCIO, l'Unione Nazionale Istituti di Vigilanza-UNIV, l'ANCST-LEGACOOP, FEDERLAVORO e SERVIZI-CONFCOOPERATIVE, l'Associazione Generale Cooperative Italiane - A.G.C.I. P.S.L. e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi-FILCAMS-CGIL, la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo Servizi -FISASCAT-CISL, la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi-UILTuCS; nonché l'ipotesi di accordo sottoscritto in data 2 maggio 2006 da ASSIV, ANIVP in liquidazione, FEDERVIGILANZA in liquidazione, UNIV, ASSVIGILANZA e UGL Sicurezza sociale;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei succitati contratti collettivi nonché la Associazione nazionale di categoria della vigilanza privata A.N.I.V.P., al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da istituti di vigilanza privata, riferito al mese di gennaio 2009, è determinato, a livello nazionale, nelle allegate tabelle, distintamente per i tecnici e gli amministrativi.

Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa usufruisce;

b) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2009

Il Ministro: SACCONI

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA (CCNL 2 MAGGIO 2006)

NAZIONALE — **AMMINISTRATIVI** — **GENNAIO 2009**

A-Elementi retributivi annui	**VI**	**V**	**IV**	**IVS**	**III**	**IIIS**	**II**	**I**	**1S**	**Quadri**
Paga base tabellare conglobata	12.182,28	13.671,48	14.386,56	15.097,20	15.927,72	16.764,36	17.696,04	18.819,84	19.931,28	21.579,84
scatti triennali (2 scatti)	0,00	0,00	507,12	522,72	539,04	555,12	571,92	626,88	681,36	751,20
TOTALE "A"	**12.182,28**	**13.671,48**	**14.893,68**	**15.619,92**	**16.466,76**	**17.319,48**	**18.267,96**	**19.446,72**	**20.612,64**	**22.331,04**
B-Oneri aggiuntivi										
Tredicesima mensilita'	1.031,57	1.155,67	1.257,52	1.318,04	1.388,61	1.459,67	1.538,71	1.636,94	1.734,10	1.877,30
Quattordicesima mensilita'	1.015,19	1.139,29	1.241,14	1.301,66	1.372,23	1.443,29	1.522,33	1.620,56	1.717,72	1.860,92
Indennità ex art. 108 CCNL	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38
TOTALE "B"	**2.189,14**	**2.437,34**	**2.641,04**	**2.762,08**	**2.903,22**	**3.045,34**	**3.203,42**	**3.399,88**	**3.594,20**	**3.880,60**
C-Oneri previd. e assist.										
Inps (29,88%)	4.294,18	4.813,32	5.239,37	5.492,54	5.787,75	6.085,01	6.415,65	6.826,56	7.233,00	7.832,04
Inail (0,44%)	63,23	70,88	77,15	80,88	85,23	89,61	94,47	100,53	106,51	115,33
TOTALE "C"	**4.357,41**	**4.884,19**	**5.316,53**	**5.573,42**	**5.872,98**	**6.174,61**	**6.510,12**	**6.927,09**	**7.339,51**	**7.947,37**
Trattamento fine rapporto	1.054,00	1.182,70	1.288,32	1.351,08	1.424,27	1.497,96	1.579,93	1.681,79	1.782,55	1.931,06
Rivalutazione T.F.R.(3,036419%)	32,00	71,82	234,71	246,15	259,48	272,91	287,84	306,40	324,75	351,81
Fondo di previdenza complementare (adesione al 40%)	28,74	32,22	35,07	36,76	38,74	40,73	42,94	45,69	48,41	52,42
FASIV	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Contributo di solidarietà L.166/91 (10% dei Fondi)	14,87	15,22	15,51	15,68	15,87	16,07	16,29	16,57	16,84	17,24
COASCO (art 8 CCNL)	35,53	39,88	41,96	44,03	46,46	48,90	51,61	54,89	58,13	62,94
COSTO MEDIO ANNUO PARZIALE	**20.013,99**	**22.454,85**	**24.586,82**	**25.769,13**	**27.147,77**	**28.536,00**	**30.080,12**	**31.999,03**	**33.897,05**	**36.694,48**
COSTO MEDIO ORARIO PARZIALE	**12,54**	**14,07**	**15,41**	**16,15**	**17,01**	**17,88**	**18,85**	**20,05**	**21,24**	**22,99**
Costi derivanti da disposizioni di legge	4.579,59	4.579,59	4.579,59	4.579,59	4.579,59	4.579,59	4.579,59	4.579,59	4.579,59	4.579,59
COSTO MEDIO ANNUO	**24.593,58**	**27.034,44**	**29.166,41**	**30.348,72**	**31.727,36**	**33.115,59**	**34.659,71**	**36.578,62**	**38.476,64**	**41.274,07**
COSTO MEDIO ORARIO	**15,41**	**16,94**	**18,27**	**19,02**	**19,88**	**20,75**	**21,72**	**22,92**	**24,11**	**25,86**
INCIDENZA IRAP (3,9%)	0,60	0,66	0,71	0,74	0,77	0,81	0,84	0,89	0,94	1,01
INCIDENZA IRES (27,5% IRAP)	0,17	0,18	0,20	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,26	0,28
TOTALE INCIDENZE	**0,77**	**0,84**	**0,91**	**0,94**	**0,98**	**1,03**	**1,07**	**1,13**	**1,20**	**1,29**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.)	**16,18**	**17,78**	**19,18**	**19,96**	**20,86**	**21,78**	**22,79**	**24,05**	**25,31**	**27,15**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.) (2)	**16,35**	**17,97**	**19,39**	**20,18**	**21,10**	**22,03**	**23,05**	**24,32**	**25,59**	**27,44**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (centro nord) (1)	**15,89**	**17,49**	**18,87**	**19,64**	**20,54**	**21,45**	**22,46**	**23,70**	**24,94**	**26,75**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (sud e isole) (1)	**15,75**	**17,35**	**18,73**	**19,50**	**20,40**	**21,30**	**22,31**	**23,56**	**24,80**	**26,61**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (centro nord) (1) (2)	**16,01**	**17,62**	**19,01**	**19,80**	**20,70**	**21,60**	**22,63**	**23,89**	**25,13**	**26,97**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (sud e isole) (1) (2)	**15,83**	**17,44**	**18,83**	**19,62**	**20,52**	**21,44**	**22,45**	**23,71**	**24,95**	**26,79**

Ore annue teoriche	**2088**
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (22 giorni)	176
festivita' (11 giorni)	88
permessi annui retribuiti (9 gg - art. 84 CCNL)	72
assemblee, permessi sindacali,diritto allo studio	25
malattia, infort., maternita'	123
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. modif. (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	492
Ore annue mediamente lavorate	**1596**

Note:

- Inquadramento nel settore terziario ai sensi della legge 662/96.

- Il costo annuo minimo aziendale della sicurezza individuale (D.P.I., visite mediche, formazione D. l.vo 81/2008) è di 180 euro.

(1)Per i lavoratori a cui viene applicata la legge 296/2006 (art.1 c. 266) e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.

(2) Ai sensi della legge 266/2005, nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA (CCNL 2 MAGGIO 2006)

NAZIONALE				TECNICI					GENNAIO 2009	
A-Elementi retributivi annui	**VI**	**V**	**IV**	**IVS**	**III**	**IIIS**	**II**	**I**	**1S**	**Quadri**
Paga base tabellare conglobata	12.182,28	13.671,48	14.386,56	15.097,20	15.927,72	16.764,36	17.696,04	18.819,84	19.931,28	21.579,84
scatti triennali (2 scatti)	0,00	0,00	507,12	522,72	539,04	555,12	571,92	626,88	681,36	751,20
TOTALE "A"	**12.182,28**	**13.671,48**	**14.893,68**	**15.619,92**	**16.466,76**	**17.319,48**	**18.267,96**	**19.446,72**	**20.612,64**	**22.331,04**
B-Oneri aggiuntivi										
Tredicesima mensilita'	1.103,33	1.227,43	1.329,28	1.389,80	1.460,37	1.531,43	1.610,47	1.708,70	1.805,86	1.949,06
Quattordicesima mensilita'	1.015,19	1.139,29	1.241,14	1.301,66	1.372,23	1.443,29	1.522,33	1.620,56	1.717,72	1.860,92
Indennità ex art. 108 CCNL	765,01	765,01	765,01	765,01	765,01	765,01	765,01	765,01	765,01	765,01
Indennità di lavoro domenicale (43 gg.)	213,71	213,71	213,71	213,71	213,71	213,71	213,71	213,71	213,71	213,71
TOTALE "B"	**3.097,24**	**3.345,44**	**3.549,14**	**3.670,18**	**3.811,32**	**3.953,44**	**4.111,52**	**4.307,98**	**4.502,30**	**4.788,70**
C-Oneri previd. e assist.										
Inps (29,88%)	4.565,52	5.084,66	5.510,71	5.763,88	6.059,09	6.356,35	6.686,99	7.097,90	7.504,34	8.103,38
Inail (5,5%)	840,37	935,93	1.014,36	1.060,96	1.115,29	1.170,01	1.230,87	1.306,51	1.381,32	1.491,59
TOTALE "C"	**5.405,89**	**6.020,59**	**6.525,07**	**6.824,84**	**7.174,38**	**7.526,36**	**7.917,86**	**8.404,41**	**8.885,67**	**9.594,96**
Trattamento fine rapporto	1.059,32	1.188,01	1.293,64	1.356,40	1.429,58	1.503,27	1.585,24	1.687,11	1.787,87	1.936,37
Rivalutazione T.F.R.(3,036419%)	32,17	72,15	235,68	247,12	260,45	273,87	288,81	307,37	325,72	352,78
Fondo di previdenza complementare (adesione al 40%)	30,56	34,03	36,89	38,58	40,56	42,55	44,76	47,51	50,23	54,24
FASIV	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Contributo di solidarietà L.166/91 (10% dei Fondi)	15,06	15,40	15,69	15,86	16,06	16,25	16,48	16,75	17,02	17,42
COASCO (art 8 CCNL)	35,53	39,88	41,96	44,03	46,46	48,90	51,61	54,89	58,13	62,94
Polizza infortuni art 128 CCNL	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Rinnovo porto armi e licenza art 120 CCNL	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Divisa art 119 CCNL	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
COSTO MEDIO ANNUO PARZIALE	**22.553,04**	**25.081,98**	**27.286,74**	**28.511,92**	**29.940,56**	**31.379,12**	**32.979,24**	**34.967,74**	**36.934,58**	**39.833,46**
COSTO MEDIO ORARIO PARZIALE	**14,29**	**15,89**	**17,29**	**18,07**	**18,97**	**19,89**	**20,90**	**22,16**	**23,41**	**25,24**
Costi derivanti da disposizioni di legge	5.138,29	5.138,29	5.138,29	5.138,29	5.138,29	5.138,29	5.138,29	5.138,29	5.138,29	5.138,29
COSTO MEDIO ANNUO	**27.691,33**	**30.220,27**	**32.425,03**	**33.650,21**	**35.078,85**	**36.517,41**	**38.117,53**	**40.106,03**	**42.072,87**	**44.971,75**
COSTO MEDIO ORARIO	**17,55**	**19,15**	**20,55**	**21,32**	**22,23**	**23,14**	**24,16**	**25,42**	**26,66**	**28,50**
INCIDENZA IRAP (3,9%)	0,66	0,72	0,78	0,81	0,84	0,87	0,91	0,96	1,01	1,07
INCIDENZA IRES (27,5% IRAP)	0,18	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,28	0,29
TOTALE INCIDENZE	**0,84**	**0,92**	**0,99**	**1,03**	**1,07**	**1,11**	**1,16**	**1,22**	**1,29**	**1,36**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.)	**18,39**	**20,07**	**21,54**	**22,35**	**23,30**	**24,25**	**25,32**	**26,64**	**27,95**	**29,86**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.) (2)	**18,60**	**20,28**	**21,77**	**22,60**	**23,56**	**24,52**	**25,60**	**26,94**	**28,24**	**30,20**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (centro nord) (1)	**18,11**	**19,76**	**21,23**	**22,02**	**22,97**	**23,91**	**24,96**	**26,27**	**27,57**	**29,47**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (sud e isole) (1)	**17,96**	**19,62**	**21,07**	**21,88**	**22,82**	**23,76**	**24,82**	**26,13**	**27,41**	**29,33**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (centro nord) (1) (2)	**18,24**	**19,92**	**21,38**	**22,19**	**23,14**	**24,10**	**25,15**	**26,48**	**27,77**	**29,70**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (sud e isole) (1) (2)	**18,06**	**19,74**	**21,20**	**22,01**	**22,96**	**23,91**	**24,98**	**26,30**	**27,59**	**29,52**

	Sistema 5+1	Sistema 6+1+1
Ore annue teoriche	**2128**	**1987**
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:		
ferie (25/23 giorni)	175	167
festivita' (11 giorni)	77	80
permessi annui retribuiti (20 gg - artt. 76 e 84 CCNL)	140	0
assemblee, permessi sindacali,diritto allo studio	25	25
malattia, infort., maternita'	126	130
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. modif. (1 giorno)	7	7
Totale ore non lavorate	550	409
Ore annue mediamente lavorate	**1578**	**1578**

Note:

- Inquadramento nel settore terziario ai sensi della legge 662/96.

- Il costo annuo minimo aziendale della sicurezza individuale (D.P.I./giubbotto, visite mediche, formazione D. l.vo 81/2008, radio) è di 370 euro.

(1)Per i lavoratori a cui viene applicata la legge 296/2006 (art.1 c. 266) e successive modificazioni e per il periodo e le quantità dovute.

(2) Ai sensi della legge 266/2005, nelle regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.

09A08715
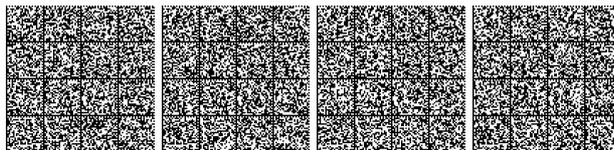
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 giugno 2009.

Scioglimento della cooperativa «Edil Arca Soc. cooperativa a responsabilità limitata», in Lesina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione datato 17 dicembre 2007, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico, relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Edil Arca Soc. cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lesina (Foggia), costituita in data 5 gennaio 2001 con atto a rogito del notario dott. Renato Di Biase di Torremaggiore (Foggia), n. REA FG-223218 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed il dott. Antonio De Luca, nato a Lucera (Foggia), il 10 febbraio 1972, con studio in Lucera (Foggia), via Federico II n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 giugno 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A08704

DECRETO 19 giugno 2009.

Scioglimento della cooperativa «Cooperativa Agricola Murgia Latte Jonica a r.l.», in Martina Franca, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze dell'accertamento ispettivo datato 3 ottobre 2006, effettuato dal revisore incaricato del Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico), relativo alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cooperativa Agricola Murgia Latte Jonica a r.l.», con sede in Martina Franca (Taranto), costituita in data 30 ottobre 2001, con atto a rogito del notaio dott. Torricella Luca di Martina Franca (Taranto), n. REA TA-142493, è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-septiesdecies del codice civile e il dott. Massimo Perrone, nato a Nardò (Lecce), il 28 settembre 1965, con studio in Nardò (Lecce), Corso Galliano, 2/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 giugno 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A08705
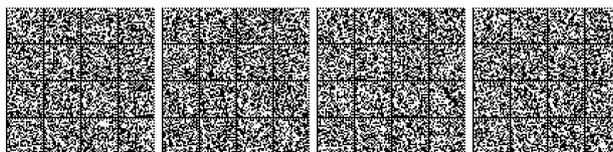
DECRETO 19 giugno 2009.

Scioglimento della cooperativa «Fantasie d'Estate - Soc. coop. a r.l.», in Piacenza, e nomina di commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di accertamento e del verbale di revisione del 7 dicembre 2005, effettuata dal revisore incaricato dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Fantasia d'Estate - Soc. coop. a r.l.» con sede in Piacenza, costituita in data 11 febbraio 1984, n. REA PC-111501 è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Pietro Boraschi, nato a Parma il 27 settembre 1963, con studio in Fornovo di Taro (Parma), via XXIV Maggio n. 19/1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 giugno 2009

IL Ministro: SCAJOLA

09A08710

DECRETO 19 giugno 2009.

Scioglimento della cooperativa «DE.TRA.Service Piccola Società cooperativa a r.l.», in San Pietro Vernotico, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della relazione di mancato accertamento ispettivo datato 20 settembre 2006, effettuata dal revisore incaricato del Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico), relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «DE.TRA.Service Piccola Società cooperativa a r.l.» con sede in San Pietro Vernotico (Brindisi), costituita in data 26 febbraio 2000, con atto a rogito del notaio avv. Roberto Braccio di Brindisi, n. REA BR-106614 è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Massimo Perrone, nato a Nardò (Lecce), il 28 settembre 1965, con studio in Nardò (Lecce), corso Galliano n. 2/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 giugno 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A08711

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 luglio 2009.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori di taluni comuni della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge persistenti dal 1° novembre 2008 al 31 marzo 2009 nella provincia di Vicenza.

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.

Vicenza:

piogge persistenti dal 1° novembre 2008 al 31 marzo 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Breganze, Chiampo, Mason Vicentino, Molvena, Sarego, Trissino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2009

Il Ministro: ZAIA

09A08728

DECRETO 13 luglio 2009.

Conferma dell'incarico al Consorzio Olio DOP Chianti Classico per la tutela della denominazione «Chianti classico» D.O.P., a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999 sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 21 del citato decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 2446 della Commissione del 6 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 281 del 7 novembre 2000 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Chianti Classico»;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2003, con il quale è stato attribuito al Consorzio Olio DOP Chianti Classico il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Chianti Classico»;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 186 del 11 agosto 2006, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio Olio DOP Chianti Classico l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Chianti Classico»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo pubblico Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Chianti Classico»;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il Decreto 30 giugno 2003 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio Olio DOP Chianti Classico a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico già concesso con il decreto 30 giugno 2003 e già confermato per un triennio con decreto 12 luglio 2006, al Consorzio Olio DOP Chianti Classico, con sede in via Scopeti n. 155 - Sant'Andrea in Percussina - San Casciano in Val di Pesa (Firenze), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Chianti Classico».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 30 giugno 2003, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A08624

DECRETO 13 luglio 2009.

Modifica del decreto 28 gennaio 2009, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 28 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 2009 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la nota del 3 luglio 2009, numero di protocollo 10194, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa con la nota del 20 febbraio 2008, numero di protocollo 4499;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 28 gennaio 2009 alla denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A08625

DECRETO 13 luglio 2009.

Modifica del decreto 20 febbraio 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 20 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda» registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997;

Vista la nota del 3 luglio 2009, numero di protocollo 10197, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di approvazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa con la nota del 12 gennaio 2006, numero di protocollo 60333;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 20 febbraio 2006 alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda» registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A08626
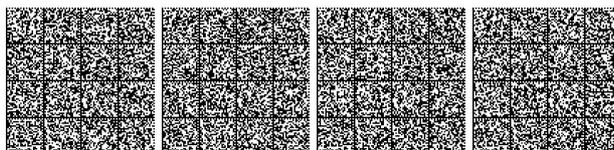
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 aprile 2009.

Riconoscimento dell'equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione generale professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottoufficiali e quelli rilasciati dagli Istituti professionali, anche ai fini dell'ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Visto in particolare l'art. 52 della citata legge n. 212/1983, che prevede l'emanazione di un decreto interministeriale ai fini del riconoscimento dell'equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dai sottufficiali in applicazione della legge medesima, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale;

Visto l'art. 191 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto in particolare il terzo comma del citato art. 191, il quale stabilisce che il fine precipuo della formazione svolta dagli istituti professionali è quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale, dei servizi, industriale ed artigiano, agrario e nautico;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 aprile 1997, n. 250, recante la disciplina in materia di diplomi di qualifica dei corsi dell'istruzione professionale, il quale indica, nei diversi settori di attività, i diplomi di qualifica che si conseguono presso gli istituti professionali di Stato e ne determina la natura di titoli di studio nonché la relativa validità;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore — tuttora vigente per le parti compatibili con la legge 11 gennaio 2007, n. 1 — che, nel disciplinare l'ammissione agli esami di Stato dei candidati esterni, prevedono che i candidati esterni agli esami di Stato negli Istituti professionali devono documentare di avere esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuti, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto cui si riferisce l'esame di Stato, nonché, ai fini dell'individuazione delle prove da sostenere, la valutabilità dei crediti formativi eventualmente acquisiti e documentati;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 febbraio 2000, n. 49, sulla individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo a crediti formativi e sulle modalità necessarie per documentare dette esperienze, ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi;

Visto l'art. 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e l'università, che, tra l'altro, prevede le modalità per l'ammissione dei candidati esterni a detti esami di Stato e la valutabilità, a tal fine, dei crediti formativi acquisiti attraverso le esperienze professionali documentabili;

Ravvisata l'esigenza di garantire una omogeneità di valutazione degli studi e delle attività formative svolte presso gli istituti di formazione militare, delle esperienze lavorative, addestrative e di specializzazione acquisite, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, dal personale sottufficiale ed arruolato, anche ai fini dell'ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e dell'acquisizione di crediti formativi;

Considerata la necessità di dare una definitiva collocazione normativa ed un equo riconoscimento culturale al personale arruolato ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, tenuto anche conto delle mutate condizioni cui sono chiamate ad operare le Forze Armate della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Al personale dei ruoli marescialli e sergenti delle Forze armate nonché agli ispettori e sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano frequentato e completato con esito favorevole, i corsi di formazione generale, professionale e di specializzazione presso scuole ed istituti di formazione militari, presso i Reparti di impiego o presso scuole e centri di specializzazione, qualificazione e aggiornamento professionale anche non militari, sia in Italia che all'estero è riconosciuto, a domanda, il corrispondente Diploma di qualifica dei corsi di studio dell'istruzione professionale, secondo la tabella «A» annessa al presente decreto.

2. Eventuali istanze presentate dal personale che risulti in possesso di titoli professionali per i quali non siano stati previsti, nella suddetta tabella, i corrispondenti diplomi di qualifica, saranno esaminate dalla Forza armata di appartenenza del militare e trasmesse, per la definitiva valutazione ai fini dell'equipollenza, al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

3. I titoli di studio di cui al comma 1, sono rilasciati ai sensi e per gli effetti della legge n. 212/1983. Le domande, corredate da specifica attestazione rilasciata dall'Amministrazione Militare di appartenenza, dovranno essere presentate agli istituti professionali nei quali è attivata la specializzazione richiesta, che rilasceranno i relativi diplomi.

Art. 2.

1. I diplomi di qualifica rilasciati ai sensi del presente decreto hanno la stessa natura di titoli di studio e la medesima validità così come indicato dall'art. 2 del decreto ministeriale 14 aprile 1997, n. 250 e consentono l'ammissione al quarto anno dei corsi di studio di istruzione professionale.

2. È consentita, altresì, sulla base del diploma di qualifica riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto, l'ammissione agli esami di Stato per il conseguimento del diploma di Stato di istruzione professionale conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, qualora gli interessati ne facciano richiesta e risultino in possesso degli altri prescritti requisiti.

3. Ai fini dell'ammissione agli esami di cui al precedente comma 2 sono valutabili, quali crediti formativi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323 e della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le esperienze lavorative e professionali possedute dagli interessati e debitamente documentate.

Roma, 16 aprile 2009

Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 333
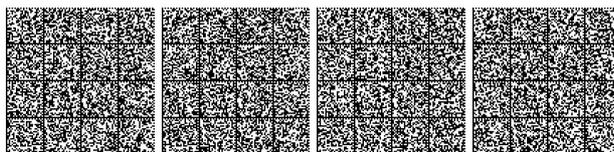
ALLEGATO

TABELLA CORRISPONDENZA DEI TITOLI MILITARI CON I TITOLI PROFESSIONALI PREVISTI DAL D.M. 14 APRILE 1997

1. ESERCITO

CORSO MILITARE	DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE (D.M. 14 aprile 1997)
ADDETTO AL TRAFFICO OPERATIVO DELL'AVES	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ARMAIOLO	OPERATORE MECCANICO
ARTIFICIERE	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
ASSISTENTE TECNICO DEL GENIO	OPERATORE EDILE
CENTRALISTA	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
CINEFOTOPERATORE	OPERATORE FOTOGRAFICO
CONDUTTORE CALDAIE A VAPORE	OPERATORE TERMICO
CONTABILE	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
DISEGNATORE	OPERATORE DELL'INDUSTRIA GRAFICA
ELETTROMECCANICO TORRETTISTA	OPERATORE MECCANICO
ELETTRICISTA	OPERATORE ELETTRICO
ELETTROGENISTA DI ARTIGLIERIA	OPERATORE ELETTRICO
ELETTROGENISTA DEL GENIO	OPERATORE ELETTRICO
ELETTROGENISTA DELLE TRASMISSIONI	OPERATORE ELETTRICO
ELETTRONICO PER TELECOMUNICAZIONI	OPERATORE ELETTRONICO
FRIGORISTA	OPERATORE TERMICO
GUASTATORE PARACADUTISTA	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
IDRAULICO - MECCANICO DI MOTOPOMPE	OPERATORE TERMICO
INFERMIERE PROFESSIONALE (*)	*Già equipollente al paritetico corso che si svolgeva in ambito civile poiché il superamento degli esami di Stato prevedeva il rilascio del diploma di Infermiere Professionale valido a tutti gli effetti di legge.*
ISTRUTTORE CINOFILO	OPERATORE AGRO-TURISTICO
LITOTIPOGRAFO	OPERATORE PER L'INDUSTRIA GRAFICA
MANISCALCO	OPERATORE AGRO-TURISTICO
MARCONISTA	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
MECCANICO DELLE ARTIGLIERIE	OPERATORE MECCANICO
MECCANICO MEZZI CINGOLATI	OPERATORE MECCANICO
MECCANICO MEZZI RUOTATI	OPERATORE MECCANICO
MUSICANTE	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ODONTOTECNICO(*)	*Riconoscimento ottenuto in base al DPR 29 dicembre 1984 n. 1219.*
OPERATORE MECCANICO AEREI TELEGUIDATI	OPERATORE MECCANICO
OPERATORE ELETTRONICO: **A** SEZIONE LANCIO PER BTR. MSL.C/A HAWK **B** RADAR DI SORVEGLIANZA C/A AN/TPS-1E-PAR IFF/ SIF **C** RADAR DI SORVEGLIANZA C/A AN/TPS-1E-LPD/20J **D** COMPLESSO DI RILEVAMENTO E CALCOLO CT/40-G-MIR **E** CENTRO OPERATIVO DI GR. MSL. C/A AN//TSQ-73 **F** SEZIONE CONTROLLO FUOCO DI BTR. MSL. C/A HAWK	OPERATORE ELETTRONICO
OPERATORE MACCHINE STRADALI E MEZZI SPECIALI	OPERATORE MECCANICO
OPERATORI PONTI RADIO	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
PILOTA DI NATANTE	OPERATORE DEL MARE
PILOTA OSSERVATORE AVES	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
RADIOELETTRONICO TECNICO TV	OPERATORE ELETTRONICO
SPECIALISTA VETTOVAGLIAMENTO	OPERATORE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
SPECIALISTA TRASPORTI FERROVIARI	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE *(specializzazione riconosciuta anche in ambito FF.SS con specifica convenzione tra le amministrazioni DIFESA E TRASPORTI)*
SPECIALISTA MOLITURA E PANIFICAZIONE	OPERATORE DELL'INDUSTRIA MOLITORIA
SPECIALISTA E.A.D.	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
SPECIALISTA ARTIGLIERIA TERRESTRE	OPERATORE ELETTRICO
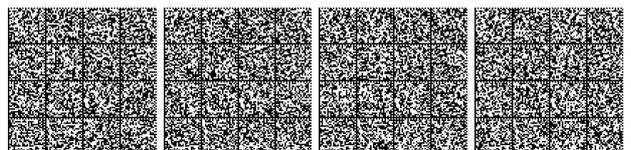
1. ESERCITO (SEGUE)

CORSO MILITARE	DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE (D.M. 14 aprile 1997)
SPECIALISTA ARTIGLIERIA CONTROAEREI	OPERATORE ELETTRONICO
STENODATTILOGRAFO - ARCHIVISTA	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
TECNICO RADIOLOGIA MEDICA	*Riconoscimento ottenuto in base al DPR 29 dicembre 1984 n. 1219.*
TECNICI ELETTRONICI: **A** COMPLESSI D'ARMA SISTEMA MISSILI C/A HAWK (ICWAR– ICC– IPCP) **B** COMPLESSI D'ARMA SISTEMA MISSILI C/A HAWK (PAR-ROR- BCC) **C** COMPLESSI D'ARMA SISTEMA MISSILI C/A HAWK (HPIR-LCHR-LOADER) **D** SISTEMA COMANDO E CONTROLLO GRUPPO MISSILI C/A (AN/TSQ-73-PAR-IFF/SIF) **E** RADAR DI SORVEGLIANZA C/A (AN/TPS-IE-IFF-SIF) **F** RADAR DI SORVEGLIANZA C/A (LPD-20/J) **G** SISTEMA A. C/AL. (CT/40-GMIR E TELECOMANDI BB/BG) **H** APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DI A. TERRESTRE (HASLER-GR8-MRA3) **I** ELABORATORE CAMPALE A. TERRESTRE (C10) **J** APPARECCHIATURE ELETTRONICHE FANTERIA E CAVALLERIA MISSILI C/C (TOW-MILAN) **K** SISTEMI CAMPALI EAD (1° GRADO) **L** AEREI TELEGUIDATI (DRONE AN/USD-501) **M** AEREI TELEGUIDATI (MIRACH 70)	OPERATORE ELETTRONICO
TECNICO ELETTRONICO AVES: **A** DI BORDO **B** SPECIALISTA SISTEMA D'ARMA **C** RADIO MECCANICO DI BORDO	OPERATORE ELETTRONICO
TECNICO MECCANICO AVES	OPERATORE MECCANICO
TELEMATICO	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
TELESCRIVENTISTA	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
COMANDANTE MINORE UNITÀ (FANTERIA)	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
COMANDANTE MINORE UNITÀ (CAVALLERIA)	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
COMANDANTE MINORE UNITÀ (ARTIGLIERIA)	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
COMANDANTE MINORE UNITÀ (GENIO)	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
COMANDANTE MINORE UNITÀ (TRASMISSIONI)	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
COMANDANTE MINORE UNITÀ (SQ. TRASPORTI)	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
COMANDANTE MINORE UNITÀ (COMMISSARIATO)	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE

(*) Qualifiche già riconosciute equipollenti in base alla vigente normativa

2. MARINA

CORSO MILITARE		DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE (D.M. 14 aprile 1997)
CATEGORIA	***SPECIALITA'***	***EQUIPOLLENZA CON GLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO***
NOCCHIERI (N)	Nocchieri (N)	OPERATORE DEL MARE
NOCCHIERI DI PORTO (NP)	Nocchieri di porto (Np)	OPERATORE DEL MARE
	Condotta battelli pneumatici (Pn)	OPERATORE DEL MARE
	Motoristi (Ms)	OPERATORE MECCANICO
	Radaristi (Rd)	OPERATORE ELETTRONICO
	Radiotelefonisti (Rf)	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
	Elaboratore dati (Oe)	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
	Operatori (Op)	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
	Elettricisti (E)	OPERATORE ELETTRICO
	Tecnici elettronici (Ete)	OPERATORE ELETTRONICO
	Tecnici (Tc)	OPERATORE ELETTRONICO
	Montatori (Mo)	OPERATORE MECCANICO
	Elettromeccanici (Em)	OPERATORE MECCANICO
	Furieri segretari (Fr)	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
	Furieri contabili (Frc)	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
	Maestri cucina e mensa (Mcm)	OPERATORE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
	Conduttori di automezzi (Cna)	OPERATORE MECCANICO
	Meccanici d'armi (Ma)	OPERATORE MECCANICO
SPECIALISTI DEL SISTEMA DI COMBATTIMENTO (SSC) EX SPECIALISTI DELLE TELECOMUNICAZIONI E SCOPERTA (STLC)	Segnalatori (S)	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
	Telegrafonisti (Stgf)	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
	Ecogoniometristi (Ecg)	OPERATORE ELETTRONICO
	Radiotelegrafisti (Rt)	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
	Radaristi (Rd)	OPERATORE ELETTRONICO
	Telecomunicatori (Tlc)	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
	Ricerca elettronica (Rel)	OPERATORE ELETTRONICO
TECNICI DEL SISTEMA DI COMBATTIMENTO (TSC) EX TECNICI DI ARMA (TA)	Meccanici di artiglieria (Ma)	OPERATORE MECCANICO
	Cannonieri (C) Artificieri (Caf)	OPERATORE MECCANICO
	Meccanici di siluri e armi (Msa)	OPERATORE MECCANICO
	Meccanici di armi subacquee (Mas)	OPERATORE MECCANICO
	Meccanici di siluri (Si)	OPERATORE MECCANICO
	Puntatori (P), Puntatori scelti (Ps), Puntatori mitraglieri (Pm)	OPERATORE ELETTRONICO
	Telemetristi (T), Stereotelemetristi (St)	OPERATORE ELETTRONICO
	Montatori (Mo)	OPERATORE MECCANICO
TECNICI DEL SISTEMA DI COMBATTIMENTO (TSC) EX ELETTROTECNICI (ELT)	Tecnici elettronici (Ete)	OPERATORE ELETTRONICO
	Elettricisti (E)	OPERATORE ELETTRICO
	Elettromeccanici (Em)	OPERATORE MECCANICO
SPECIALISTI DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA (SSP) EX TECNICI DI MACCHINA (TM)	Motoristi navali (Mn)	OPERATORE MECCANICO
	Elettricisti (E)	OPERATORE ELETTRICO
	Tecnici di macchina (Tm)	OPERATORE MECCANICO
	Meccanici (Mc)	OPERATORE MECCANICO
	Carpentieri (Op)	OPERATORE MECCANICO
	Conduttore di automezzi (Cna)	OPERATORE MECCANICO
FUOCHISTI (F)	/ /	OPERATORE MECCANICO
SERVIZIO SANITARIO (SS)	Servizio ausiliario (Sa)	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE

2. MARINA (SEGUE)

CORSO MILITARE		DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE (D.M. 14 aprile 1997)
SUPPORTO E SERVIZIO AMMINISTRATIVO/LOGISTICO (SSAL) EX SPECIALISTI DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO (SAL)	Furieri segretari (Fr)	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
	Furieri contabili (Frc)	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
	Furieri sussistenza (Z)	OPERATORE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
	Oper. elaborazione autom. dati (Ead)	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
	Furieri logistici (Frl)	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
	Musicanti (Mu)	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
	Maestri cucina e mensa (Mcm)	OPERATORE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
INCURSORI (IN)	Incursori (In)	OPERATORE DEL MARE
	Istruttore marinaresco educatore fisico (Ismef)	OPERATORE DEL MARE
FUCILIERI DI MARINA(FCM)	Fucilieri di marina (Fcm)	OPERATORE MECCANICO
PALOMBARI(PA)	Palombari (Pa)	OPERATORE DEL MARE
NOCCHIERI DI PORTO (NP)	Servizio difesa installazioni (Sdi)	OPERATORE MECCANICO

3. AERONAUTICA

CORSO MILITARE		DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE (D.M. 14 aprile 1997)
CATEGORIA	**SPECIALITA'**	
ARMAMENTO	ARMAMENTO AEREO	OPERATORE MECCANICO
	ARMAMENTO TERRESTRE	
CHIMICA	LABORATORIO	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
COMMISSARIATO	RIFORNIMENTI	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
	AMMINISTRAZIONE	
	VETTOVAGLIAMENTO	OPERATORE DI SERVIZI DI RISTORAZIONE (settore cucina/sala bar)
COSTRUZIONI AERONAUTICHE	MOTORISTA	OPERATORE MECCANICO
	COSTRUZIONI	OPERATORE MECCANICO
	MONTATORE	OPERATORE MECCANICO
CONTROLLO SPAZIO AEREO [1]	***DIFESA AEREA***	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
	MISSILI	
	TRAFFICO AEREO	
ELETTRONICA	IMPIANTI DI BORDO	OPERATORE ELETTRONICO
	AVIONICO	
	MANUTENTORE RADAR	
	MANUTENZIONE SISTEMI (TLC/EAD/AV/METEO)	OPERATORE DELLE TELECOMUNICAZIONI
EQUIPAGGI DI VOLO	***OPERATORE DI BORDO***	OPERATORE MECCANICO
FISICA	***METEOROLOGIA***	OPERATORE GESTIONE AZIENDALE
INFRASTRUTTURE IMPIANTI	EDILE	OPERATORE EDILE
	ELETTRICISTA	OPERATORE ELETTRICO
	IDROTERMICO	OPERATORE TERMICO
MOTORIZZAZIONE	AUTOTRASPORTI	OPERATORE MECCANICO
SANITA'	***OPERATORE SERVIZI SANITARI***	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
SUPPORTO LOGISTICO	***ANTINCENDI***	OPERATORE MECCANICO
	CARTOGRAFO	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
	IMFORMATICO	
	TELECINEFOTOGRAFO	OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA
	LOGISTICA	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
	OPERATORE SISTEMI DI TELECOMUNZIONE	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
	UFFICI	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
SUPPORTO OPERATIVO	***DIFESA TERRESTRE***	OPERATORE MECCANICO
	INFORMAZIONI E SICUREZZA	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
	SOCCORRITORE	OPERATORE MECCANICO
	INCURSORE	OPERATORE MECCANICO

4. CARABINIERI

CORSO MILITARE	DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE (D.M. 14 aprile 1997)
PROGRAMMATORE SENIOR	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
AMMINISTRATORE AVANZATO DI DATA BASE O DI RETE DATI	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
ADDETTO CONSULTAZIONE BANCHE DATI ESTERNE	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
ADDETTO AI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
ADDETTO AI MAGAZZINI PARTI DI RICAMBIO	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
CAPO DEPOSITO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
COMANDANTE DI SQUADRA MOTOCICLISTI	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
CAPO EQUIPAGGIO BLINDO	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
CAPO EQUIPAGGIO CARRO	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
COMANDANTE PLOTONE BLINDO	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
COMANDANTE PLOTONE CARRI	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
COMANDANTE PLOTONE MORTAI	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
COMANDANTE SQUADRA ASSALTATORI MECCANIZZATA	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
COMANDANTE DI SQUADRA MORTAI	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
METODO DIDATTICO	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
PRONTO INTERVENTO	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
OPERATORE CARBURANTISTA	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
AEROCOOPERAZIONE SOTTUFFICIALI	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
CONTROLLO QUALITA' MANUTENZIONE	OPERATORE TERMICO
SOPRAVVIVENZA IN MARE	OPERATORE DEL MARE
ABILITATO MANUTENZIONE APPARATO	OPERATORE ELETTRONICO
ABILITATO USO COMPLESSO PHOTO-FIT	OPERATORE ELETTRONICO
ADDETTO RILIEVI TECNICI E REPERTAMENTO	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
ADDETTO AL SOPRALLUOGO	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
ANTIABIGEATO	OPERATORE AGROINDUSTRIALE
CAPO EQUIPAGGIO RADIO MOBILE	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
FOTOGRAFO ABILITATO SVILUPPO	OPERATORE FOTOGRAFICO
INFORTUNISTICA STRADALE	OPERATORE FOTOGRAFICO
ABILITATO AL NUOTO PER SALVAMENTO	OPERATORE DEL MARE
DATTILOGRAFO	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
DATTILOSCOPISTI GESTIONE SISTEMA AFIS	OPERATORE FOTOGRAFICO
ISTRUTTORE SQUADRA ALLIEVI	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
CONOSCITORE LINGUA ARABA, FRANCESE, INGLESE, TEDESCA.	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
OPERATORE CINEPRESA	OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA
OPERATORE AFIS DI 1° E 2° LIVELLO (2° E 3° LIVELLO DI ACCESSO)	OPERATORE ELETTRONICO
ADDETTO COMPITI AMMINISTRATIVI	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ADDETTO AL TEAQ E MATRICOLA	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ARMAIOLO	OPERATORE MECCANICO
ARTIFICIERE ANCHE ANTISABOTAGGIO	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
MECCANICI DELLE ARTIGLIERIE	OPERATORE MECCANICO
ISPETTORI ADDETTI AL VETTOVAGLIAMENTO	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
ANALISTA DI PROCEDURE	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
ANALISTA DI SISTEMA	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
PROGRAMMATORE JUNIOR	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
AMMI NISTRATORE DI PICCOLI / MEDI / GRANDI SISTEMI	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
OPERATORE ELETTRONICO DI MEDI / GRANDI SISTEMI	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
ISTRUTTORE CONDUTTORI CANI ANCHE DA SOCCORSO ALPINO	OPERATORE AGRO-TURISTICO
CAPO MECCANICO	OPERATORE MECCANICO
CAPO OFFICINA	OPERATORE MECCANICO

4. CARABINIERI (Segue)

ELETTROMAGNETISTA	OPERATORE ELETTRICO
MECCANICO AUTOMEZZI	OPERATORE MECCANICO
MECCANICO AUTOMEZZI CORAZZATI	OPERATORE MECCANICO
ADDETTO AL CDO CC TUTELA AMBIENTE	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
ANTIDROGA	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
ANTISOFISTICAZIONI E SANITA’	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
ABILITAZIONE ARMA A CAVALLO	OPERATORE AGRO-TURISTICO
ASSISTENTE DI LABORATORIO	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
AVIORIFORNITORE	OPERATORE MECCANICO
FOTOCOMPOSITORE	OPERATORE PER L’INDUSTRIA GRAFICA
SVILUPPATORE	OPERATORE PER L’INDUSTRIA GRAFICA
OPERATORE DI LABORATORIO ANALITICO	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
STAMPATORE	OPERATORE DELL’INDUSTRIA GRAFICA
ALLESTITORE	OPERATORE DELL’INDUSTRIA GRAFICA
AIUTO ISTRUTTORE DI EQUITAZIONE	OPERATORE AGRITURISTICO
STENOGRAFO	OPERATORE DELL’IMPRESA TURISTICA
INFERMIERE PROFESSIONALE TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA	- Gia equipollente al paritetico corso che si svolgeva in ambito civile, in quanto il superamento degli esami di Stato prevedeva il rilascio del Diploma di Infermiere Professionale valido a tutti gli effetti di legge. - Qualifica riconosciuta in base al DPR 29.12.1984, n. 1219.
SPECIALISTA ELICOTTERO ANCHE MARCONISTA RADIOMECCANICO	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
MARCONISTA ELETTRONICO DI BORDO	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
SPECIALISTA DI ELICOTTERO MONTATORE	OPERATORE MECCANICO
ADDETTO AI RILIEVI TECNICI E REPERTAMENTO CORPI DI REATO	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
ISTRUTTORE DI TIRO	OPERATORE MECCANICO
TIRATORE SCELTO	OPERATORE MECCANICO
COMANDANTE DI MOTOVEDETTA D’ALTURA	OPERATORE DEL MARE
CONDUTTORE VEICOLO FILOGUIDATO SUBACQUEO “PLUTO”	OPERATORE DEL MARE
CINETELEOPERATORE SUBACQUEO	OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA
FOTOGRAFO SUBACQUEO	OPERATORE FOTOGRAFICO
ISTRUTTORE SUBACQUEO	OPERATORE DEL MARE
ABILITATO FISIOPATOLOGIA SUBACQUEA	OPERATORE DEL MARE
ISTRUTTORE MILITARE DI EQUITAZIONE	OPERATORE AGROTURISTICO
OPERATORI TELEMATICI	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
RADIOGONIOMETRISTA	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
TECNICO TELEMATICO	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
ADDETTO APPARATO REPRO	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
ADDETTO DIFESA NBC	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
ASSISTENTE DI LABORATORIO	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
CAPO POSTO NBC	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
OPERATORE MACCHINE DATTILOGRAFICHE ELETTRONICHE	OPERATORE DELL’IMPRESA TURISTICA
OPERATORE TELEVISIVO	OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA
VICE CAPO POSTO NBC	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
COMANDANTE DI STAZIONE	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE

4. CARABINIERI (Segue)

UTENTE DEL SISTEMA DI INDAGINE	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
CAPO CENTRO EDP	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
ABILITATO ALLA GUIDA VELOCE	OPERATORE MECCANICO
CONDUTTORE DI AUTOMEZZI	OPERATORE MECCANICO
MOTOCICLISTA	OPERATORE MECCANICO
PATTUGLIATORE SCELTO – ABILITATO AL LANCIO CON PARACADUTE	OPERATORE MECCANICO
MITRAGLIERE	OPERATORE MECCANICO
MORTAISTA	OPERATORE MECCANICO
PILOTA BLINDO CARRI	OPERATORE MECCANICO
PILOTA VTC	OPERATORE MECCANICO
SPECIALIZZATO AL TIRO	OPERATORE MECCANICO
ABILITATO LANCIO TCL	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
OPERATORE DEL GIS	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
CARBURANTISTA	OPERATORE MECCANICO
OPERATORE CONTROLLI NON DISTRUTTIVI	OPERATORE MECCANICO
FOTOINTERPRETAZIONE SOTTUFFICIALI	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ISTRUTTORE DI SPECIALITA'	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ADDETTO ALLE SQUADRIGLIE	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
DIRITTO PENALE SPECIALE SOTTUFFICIALI	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
POLIZIA GIUDIZIARIA PER SOTTUFFICIALI	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
SOCCORRITORE PER TRAUMATIZZATI DEL TRAFFICO	OPERATORE DEI SERVIZI SOCIALI
ADDETTO ALLO SQUADRONE ELIPORTATO	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ABILITATO ALLA DIFESA PERSONALE E ALLA TECNICA DEL DISARMO	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ADDETTO ASL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	OPERATORE DEI SERVIZI SOCIALI
LAVORATORI A RISCHIO	OPERATORE DEI SERVIZI SOCIALI
PERSONALE INCARICATO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE	OPERATORE DEI SERVIZI SOCIALI
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI CIVILI E MILITARI	OPERATORE DEI SERVIZI SOCIALI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	OPERATORE DEI SERVIZI SOCIALI
ISTRUTTORE GUIDA AUTOMEZZI	OPERATORE MECCANICO
ISTRUTTORE GUIDA VELOCE – CAPO EQUIPAGGIO	OPERATORE MECCANICO
ABILITATO NELLA LEGISLAZIONE SOCIALE	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ADDETTO ALLA SICUREZZA AL LANCIO	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
AIUTO ISTRUTTORE DI PARACADUTISMO ANCHE TCL	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ROCCIATORE ANCHE ABILITATO AL SERVIZIO DI VIGILANZA E SOCCORSO IN MONTAGNA	OPERATORE DEI SERVIZI SOCIALI
ISTRUTTORE MILITARE ANCHE SCELTO DI ALPINISMO	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ISTRUTTORE DI PARACADUTISMO	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
OPERATORE ANTICRIMINE	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
PARACADUTISTA MILITARE	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ISTRUTTORE GUIDA VELOCE – CAPO EQUIPAGGIO	OPERATORE MECCANICO
POLIZIA DI FRONTIERA	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
RIPIEGATORE DI PARACADUTE UMANI E DA CARICO	OPERATORE MECCANICO
SCIATORE ANCHE ABILITATO AL SERVIZIO DI VIGILANZA E SOCCORSO SULLE PISTE	OPERATORE DEI SERVIZI SOCIALI
ISTRUTTORE MILITARE ANCHE SCELTO DI SCI	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
TUTELA PATRIMONIO ARTISTICO	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
OPERATORE M.S.A.	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ADDETTI AI SERVIZI DI PROTEZIONE	OPERATORE DEI SERVIZI SOCIALI
ISTRUTTORI PER ADDETTI AI SERVIZI DI PROTEZIONE	OPERATORE DEI SERVIZI SOCIALI
AIUTO ISTRUTTORE DIFESA PERSONALE E TECNICA DISARMO	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ISTRUTTORE DIFESA PERSONALE E TECNICA DISARMO	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ASSISTENTE SELETTORE	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
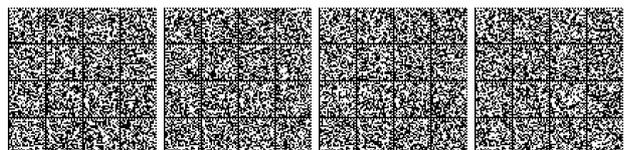
4. CARABINIERI (Segue)

CAPO FANFARA	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
CRITTOGRAFO	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
DISEGNATORE CARTOGRAFO PER NUCLEO RADIOMOBILE	OPERATORE DELL'INDUSTRIA GRAFICA
MUSICANTE	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
PATTUGLIATORE SCELTO ANCHE ABILITATO AL LANCIO	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
PILOTA DI ELICOTTERO	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
RIPARATORE DI MACCHINE CRITTOGRAFICHE	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
ADDETTI AL NUCLEO OPERATIVO DI COMANDO PROVINCIALE / REPARTO TERRITORIALE	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
CAPO EQUIPAGGIO DI NUCLEO RADIOMOBILE	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
CARABINIERE DI QUARTIERE – AGGIORNAMENTO PROCEDURE OPERATIVE	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
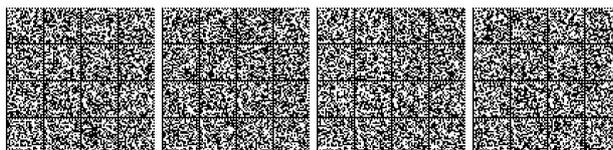
5. GUARDIA DI FINANZA

CORSO MILITARE	DIPLOMA PROFESSIONALE (D.M. 14 APRILE 1997)
AIUTO PERITO SELETTORE	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ISTRUTTORE PRESSO I REPARTI DI ISTRUZIONE	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ISTRUTTORE MILITARE DI EDUCAZIONE FISICA	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
AIUTO ISTRUTTORE MILITARE DI EDUCAZIONE FISICA	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
ISTRUTTORE DI JUDO E DIFESA PERSONALE	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
ISTRUTTORE DI DIFESA PERSONALE	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
ISTRUTTORE DI JUDO	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
ISTRUTTORE DI KARATE	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
ISTRUTTORE DI NUOTO	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
ASSISTENTE BAGNANTI	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
NUOTO PER SALVAMENTO	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
CONOSCITORE DI LINGUA ESTERA	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
CONOSCITORE (PRIMO, SECONDO O TERZO GRADO) DI LINGUA (INGLESE, FRANCESE, TEDESCA, SPAGNOLA, GRECA, SLOVENA)	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
INTERPRETE DI LINGUA (INGLESE, FRANCESE, TEDESCA, SPAGNOLA, GRECA, SLOVENA)	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
INTERPRETE MILITARE	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
TECNICA DELL'INFORMAZIONE E DELL'INDAGINE	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ATTIVITÀ DI RICERCA INFORMATIVA E RAPPORTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ANALISTA D'INTELLIGENCE OPERATIVA	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ANALISTA D'INTELLIGENCE TATTICA	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ANALISTA DELL'INTELLIGENCE	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ANALISTA OPERATIVO DI RISCHIO E DI CONTESTO – LIVELLO BASICO	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ANALISTA OSINT – LIVELLO BASICO	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ANALISTA OSINT – LIVELLO AVANZATO	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
OPERATORE SU APPARATI CIFRANTI	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
SPECIALISTA DI LABORATORIO TECNICO SCIENTIFICO	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
VERIFICATORE FISCALE	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
SERVIZIO DI POLIZIA TRIBUTARIA	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
TECNICA DELLA VERIFICA	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ANTITERRORISMO E PRONTO IMPIEGO (AT-PI)	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
OPERATORE SCORTE DI SICUREZZA	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
ADDETTO A "REPARTI DI PRONTO IMPIEGO"	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
ADDETTO AL "GRUPPO VIGILANZA E SCORTA VALORI"	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
ADDETTO ALLA VIGILANZA ANTITERRORISTICA PRESSO GLI AEROPORTI	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
ADDETTO AI SERVIZI DI PROTEZIONE CON ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI SICUREZZA	OPERATORE MECCANICO
ADDETTO AI SERVIZI DI PROTEZIONE SENZA ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI SICUREZZA	OPERATORE MECCANICO
ISTRUTTORE CINOFILO PER LE ATTIVITÀ DI SOCCORSO	OPERATORE AGROAMBIENTALE
TECNICO DI SOCCORSO ALPINO (S.A.G.F.)	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
CONDUTTORE CANE S.A.G.F.	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
TECNICO DI ELISOCCORSO (S.A.G.F.)	OPERATORE MECCANICO
CONDUTTORE CANE PER LA RICERCA IN MACERIE	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
ALPIERE	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
ALPIERE SCELTO	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
ISTRUTTORE DI SCI E ALPINISMO	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
ISTRUTTORE DI ALPINISMO	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
ISTRUTTORE DI SCI	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
ISTRUTTORE DI SOCCORSO ALPINO	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
SCIATORE	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
VEDETTA DALL'ELICOTTERO	OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA
BREVETTO DI "PILOTA MILITARE"	OPERATORE MECCANICO
PILOTAGGIO AEREO SF260	OPERATORE MECCANICO
PILOTAGGIO AEREO P166DL3	OPERATORE MECCANICO
2° PILOTA PRONTO ALL'IMPIEGO SU AEREO P166DL3	OPERATORE MECCANICO
PILOTAGGIO AEREO P166DP1	OPERATORE MECCANICO
2° PILOTA PRONTO ALL'IMPIEGO SU AEREO P166DP1	OPERATORE MECCANICO
METODO DIDATTICO (ME.DID)	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
FOTOLETTORE (FOLE)	OPERATORE FOTOGRAFICO
OPERATORE SALA OPERATIVA	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
TECNICA DIGITALE	OPERATORE ELETTRONICO
CIRCUITI INTEGRATI E MICROPROCESSORI	OPERATORE ELETTRONICO
SOPRAVVIVENZA IN MARE	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
SOPRAVVIVENZA IN MONTAGNA	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
IMPIEGO RADAR RDR1500	OPERATORE ELETTRONICO
OPERATORE SUI SISTEMI DI NAVIGAZIONE E RICERCA INSTALLATI A BORDO DEGLI AEREI P166DL3 E DEGLI ELICOTTERI A109AII E AB412	OPERATORE ELETTRONICO

OPERATORE CONTROLLI NON DISTRUTTIVI (C.N.D.)	OPERATORE ELETTRONICO
BREVETTO MILITARE PILOTA DI ELICOTTERO	OPERATORE MECCANICO
AIUTO ANTINCENDIO PRESSO I REPARTI DI VOLO	OPERATORE AGROINDUSTRIALE
LINGUA INGLESE PER PILOTI E SPECIALISTI	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
CARBURANTISTA DI LINEA	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
CARBURANTISTA DI DEPOSITO	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
MANUTENZIONE APPARATO DAEDALUS AA3500	OPERATORE ELETTRONICO
MANUTENZIONE 2° L.T. APPARATO FLIR	OPERATORE ELETTRONICO
MANUTENZIONE APPARATO ART 151	OPERATORE ELETTRONICO
MANUTENZIONE APPARATO ANV 301	OPERATORE ELETTRONICO
MANUTENZIONE APPARATO ANV 141	OPERATORE ELETTRONICO
MANUTENZIONE APPARATO ADF ARG80	OPERATORE ELETTRONICO
MANUTENZIONE APPARATO SPZ 7200	OPERATORE ELETTRONICO
MANUTENZIONE APPARATO RDR 1500	OPERATORE ELETTRONICO
CORROSIONE E PROTEZIONE VELIVOLI	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
MANUTENZIONE APPARATO ROTORTURNER	OPERATORE ELETTRONICO
ADESIVI SIGILLANTI E PRODOTTI VERNICIANTI	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
OSSIGENISTA	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
OPERATORE E MANUTENTORE BANCO PROVA AP4	OPERATORE MECCANICO
LINGUA INGLESE LIVELLO ELEMENTARE	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
LINGUA INGLESE LIVELLO PRE-INTERMEDIO	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
LINGUA INGLESE LIVELLO INTERMEDIO	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
LINGUA INGLESE LIVELLO INTERMEDIO SUPERIORE	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
MANUTENZIONE 1° E 2° LIVELLO TECNICO APPARATO FLIR SYSTEM MOD. SAFIRE/2000 S	OPERATORE ELETTRONICO
PILOTA PRONTO ALL'IMPIEGO SU ELICOTTERO NH500	OPERATORE MECCANICO
PILOTA ISTRUTTORE DI SPECIALITÀ SU ELICOTTERO NH500	OPERATORE MECCANICO
VOLO STRUMENTALE BASICO SU ELICOTTERO NH500	OPERATORE MECCANICO
PILOTAGGIO ELICOTTERO A109AII	OPERATORE MECCANICO
2° PILOTA PRONTO ALL'IMPIEGO SU ELICOTTERO A109AII	OPERATORE MECCANICO
PILOTA PRONTO ALL'IMPIEGO DIURNO SU ELICOTTERO A109AII	OPERATORE MECCANICO
VOLO STRUMENTALE E NOTTURNO SU ELICOTTERO A109AII	OPERATORE MECCANICO
PILOTA PRONTO ALL'IMPIEGO NOTTURNO SU ELICOTTERO A109AII	OPERATORE MECCANICO
PILOTA INDOTTRINATORE DI VOLO STRUMENTALE E NOTTURNO	OPERATORE MECCANICO
ESTENSIONE ISTRUZIONE SU ELICOTTERO A109AII	OPERATORE MECCANICO
CAPACITÀ OPERATIVA COMPLETA SU ELICOTTERO A109AII	OPERATORE MECCANICO
"CAPO EQUIPAGGIO" PRONTO ALL'IMPIEGO SU ELICOTTERO A109AII	OPERATORE MECCANICO
PILOTAGGIO ELICOTTERO AB412	OPERATORE MECCANICO
2° PILOTA PRONTO ALL'IMPIEGO SU ELICOTTERO AB412	OPERATORE MECCANICO
PILOTA PRONTO ALL'IMPIEGO DIURNO SU ELICOTTERO AB412	OPERATORE MECCANICO
VOLO STRUMENTALE E NOTTURNO SU ELICOTTERO AB412	OPERATORE MECCANICO
PILOTA PRONTO ALL'IMPIEGO NOTTURNO SU ELICOTTERO AB412	OPERATORE MECCANICO
CAPACITÀ OPERATIVA COMPLETA SU ELICOTTERO AB412	OPERATORE MECCANICO
"CAPO EQUIPAGGIO" PRONTO ALL'IMPIEGO SU ELICOTTERO AB412	OPERATORE MECCANICO
ESTENSIONE ISTRUZIONE SU ELICOTTERO AB412	OPERATORE MECCANICO
PILOTA COLLAUDATORE DI PRODUZIONE SU ELICOTTERO	OPERATORE MECCANICO
PILOTA ABILITATO AL TIRO CON SISTEMA D'ARMA M27-E1	OPERATORE MECCANICO
PILOTA ABILITATO AL TIRO CON SISTEMA D'ARMA M23 MOD.	OPERATORE MECCANICO
PILOTA ABILITATO AL TIRO CON SISTEMA D'ARMA HMP50	OPERATORE MECCANICO
USO DEL VERRICELLO	OPERATORE MECCANICO
USO DEL GANCIO BARICENTRICO	OPERATORE MECCANICO
DILBERT DUNKER	OPERATORE DEL MARE
HELO DUNKER	OPERATORE DEL MARE
BREVETTO MILITARE SPECIALISTA DI ELICOTTERO	OPERATORE MECCANICO
SPECIALISTA COLLAUDATORE DI PRODUZIONE SU ELICOTTERO	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE 1° L.T. SU ELICOTTERO NH500	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE 2° L.T. SU ELICOTTERO NH500	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE 1° E 2° L.T. SU ELICOTTERO NH500	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE CELLULA ED IMPIANTI IDRAULICI SU ELICOTTERO A109AII	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE 1° L.T. TURBOMOTORE ALLISON 250	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE 1° E 2° L.T. TURBOMOTORE ALLISON 250	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE CELLULA ED IMPIANTI IDRAULICI SU ELICOTTERO AB412HP	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE APPARATI AVIONICI E SISTEMA DI STABILIZZAZIONE SU ELICOTTERO AB412HP	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTROAVIONICI SU ELICOTTERO AB412HP	OPERATORE ELETTRONICO
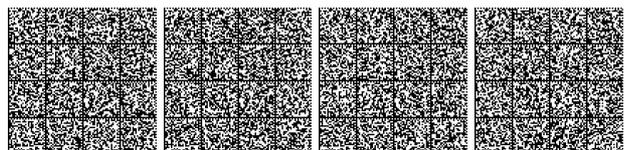
MANUTENZIONE CELLULA E MOTORI SU ELICOTTERO AB412HP	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE TURBOMOTORE PT6T	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE SISTEMA D'ARMA M27-E1	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE SISTEMA D'ARMA M23/MOD.	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE SISTEMA D'ARMA MG42/59	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE SISTEMA D'ARMA HMP50	OPERATORE MECCANICO
ABILITAZIONE AL TIRO CON ARMA MG42 E M27-E1	OPERATORE MECCANICO
ABILITAZIONE AL TIRO CON ARMA M23/MOD.	OPERATORE MECCANICO
ABILITAZIONE AL TIRO CON ARMA HMP50	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE APPARATO RADS-AT	OPERATORE ELETTRONICO
MANUTENZIONE 2° L.T. DI APPARATI ED IMPIANTI DI NAVIGAZIONE INSTALLATI A BORDO DELL'AEREO P166DL3 E DEGLI ELICOTTERI A109AII E AB412HP	OPERATORE ELETTRONICO
SPECIALISTA POLIVALENTE DI AEROPLANO	OPERATORE MECCANICO
SPECIALISTA COLLAUDATORE DI PRODUZIONE SU AEREO	OPERATORE MECCANICO
CARICAMENTO E TRASPORTO AEREO	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
MANUTENZIONE 1° L.T. SU AEREO P166DL3	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE 1° L.T. SU AEREO P166DP1	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE 1° L.T. SU AEREO P180	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE 2° L.T. SU AEREO P166DL3	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE 2° L.T. SU AEREO P166DP1	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE 2° L.T. SU AEREO P180	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE 1° E 2° L.T. SU AEREO P166DL3	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE TURBOMOTORE LTP101-700 1°	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE 1° E 2° L.T. SU AEREO P166DP1	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE 1° E 2° L.T. SU AEREO P180	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE 1° L.T. SU AEREO ATR42	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE 2° L.T. SU AEREO ATR42	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE 1° E 2° L.T. SU AEREO ATR42	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE 1° L.T. MOTORE PW121	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE 2° L.T. MOTORE PW121	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE 1° E 2° L.T. MOTORE PW121	OPERATORE MECCANICO
GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA "ALL SISTEM" SU ATR 42	OPERATORE MECCANICO
GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA "RUN UP SU ATR 42	OPERATORE MECCANICO
GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA "LINE MAINTENANCE" SU ATR 42	OPERATORE MECCANICO
LINE MAINTENANCE TURBOMOTORE PW121A	OPERATORE MECCANICO
ASSISTENTE DI CABINA SU AEREO ATR42	OPERATORE MECCANICO
ENGINE RUN UP SU AEREO ATR42	OPERATORE MECCANICO
OPERATORE SUI SISTEMI DI BORDO (O BREVETTO EQUIVALENTE)	OPERATORE ELETTRONICO
AEROSOCCORRITORE/OPERATORE RECUPERO NAUFRAGHI O EQUIPARATI	OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
ASSISTENTE TECNICO COSTRUZIONI AERONAUTICHE	OPERATORE MECCANICO
BREVETTO MILITARE MARCONISTA RADIOMECCANICO	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
BREVETTO MILITARE MARCONISTA RADIOPERATORE DI BORDO	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
BREVETTO MILITARE MARCONISTA RADARMECCANICO	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
MARCONISTA TRASMISSIONI OPERATORE TELESCRIVENTISTA	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
GOVERNO E RIFORNIMENTO MATERIALE SPECIALE AERONAUTICO	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
BREVETTO "SPECIALISTA ANTINCENDIO"	OPERATORE AGROAMBIENTALE
SPECIALISTA ANTINCENDIO	OPERATORE AGROAMBIENTALE
TELERILEVAMENTO CON APPARATO DAEDALUS AA3500	OPERATORE ELETTRONICO
ESTENSIONE CAPACITÀ OPERATIVA SU AEREO P166DL3 PER OPERATORI DI SISTEMA	OPERATORE MECCANICO
ESTENSIONE CAPACITÀ OPERATIVA SU AEREO P166DP1 PER OPERATORI DI SISTEMA	OPERATORE MECCANICO
ESTENSIONE CAPACITÀ OPERATIVA SU AEREO ATR42MP PER OPERATORI DI SISTEMA	OPERATORE MECCANICO
IMPIEGO SISTEMA "ELECTRONIC SUPPORT MEASURES" (E.S.M.) SU AEREO ATR42MP	OPERATORE ELETTRONICO
NOCCHIERE ABILITATO AL COMANDO (NOCCH. A.C.)	OPERATORE DEL MARE
MOTORISTA NAVALE	OPERATORE MECCANICO
NOCCHIERE	OPERATORE DEL MARE
TECNICO DI MACCHINE	OPERATORE MECCANICO
TECNICO DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE E SCOPERTA	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
SOMMOZZATORE	OPERATORE DEL MARE
MECCANICO CONGEGNATORE	OPERATORE MECCANICO
CARPENTIERE NAVALE	OPERATORE MECCANICO
RADIOMONTATORE	OPERATORE ELETTRONICO
RADARMONTATORE	OPERATORE ELETTRONICO
FURIERE	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
NOCCHIERE ABILITATO CONDOTTA MEZZI (NOCCH. A. C. M.)	OPERATORE DEL MARE
SOMMOZZATORE – O.S.S.P. (OPERATORE SUBACQUEO SERVIZIO DI POLIZIA)	OPERATORE DEL MARE

SOMMOZZATORE – O.S.S.A.L.C (OPERATORE SUBACQUEO SERVIZI SICUREZZA ABILITATO LAVORI CARENA)	OPERATORE DEL MARE
MOTORISTA NAVALE	OPERATORE MECCANICO
MECCANICO CONGEGNATORE	OPERATORE MECCANICO
CARPENTIERE NAVALE	OPERATORE MECCANICO
RADIOTELEGRAFISTA	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
ELETTRORADARISTA	OPERATORE ELETTRONICO
ELETTRICISTA	OPERATORE ELETTRICO
COMANDO SEZIONE OPERATIVA/ADDESTRATIVA NAVALE	OPERATORE DEL MARE
COMANDO SQUADRIGLIA NAVALE	OPERATORE DEL MARE
CONDOTTA VEDETTE VELOCISSIME	OPERATORE DEL MARE
COMPENSATORE DI BUSSOLE MAGNETICHE	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE, REVISIONE MOTORI MARINI CRM	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE, REVISIONE SISTEMI PROPULSIVI KAMEWA	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE, REVISIONE MOTORI MARINI M.T.U.	OPERATORE MECCANICO
DIREZIONE VEDETTE VELOCISSIME	OPERATORE DEL MARE
ISTRUZIONE ALTA VELOCITÀ VEDETTE VELOCISSIME	OPERATORE DEL MARE
ALTA VELOCITÀ	OPERATORE DEL MARE
GESTIONE PATRIMONIALE DEL NAVIGLIO	OPERATORE DEL MARE
COMANDO E CONTROLLO	OPERATORE DEL MARE
SOPRAVVIVENZA IN MARE	OPERATORE DELL’IMPRESA TURISTICA
TURTLE TEST	OPERATORE DEL MARE
ANTINCENDIO DI BASE	OPERATORE DEL MARE
ANTINCENDIO MASSIVO	OPERATORE DEL MARE
PRATICO SERVIZIO DI SICUREZZA	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
MANUTENZIONE MOTORI MARINI C.R.M.	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE SISTEMI PROPULSIVI KAMEWA	OPERATORE MECCANICO
TECNICHE DI LAVORAZIONE DEI MATERIALI COMPOSITI	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE MOTORI MARINI M.T.U.	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE MOTORI MARINI A.I.F.O.	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE MOTORI MARINI SEATEK	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE MOTORI MARINI MERCURY	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE MOTORI MARINI YAMAHA	OPERATORE MECCANICO
MANUTENZIONE MOTORI MARINI JOHNSON	OPERATORE MECCANICO
LINGUA INGLESE	OPERATORE DELL’IMPRESA TURISTICA
OPERATORE STAZIONI RADAR FISSE	OPERATORE ELETTRONICO
PRIMO SOCCORSO	OPERATORE DELL’IMPRESA TURISTICA
CAPO NUCLEO RIPARAZIONE	OPERATORE MECCANICO
CAPO MECCANICO	OPERATORE MECCANICO
ISTRUTTORE DI SCUOLA GUIDA	OPERATORE MECCANICO
OPERATORE APPARATI STAMPA	OPERATORE MECCANICO
OPERATORE FOTOGRAFICO	OPERATORE FOTOGRAFICO
CINEOPERATORE DA RIPRESA	OPERATORE FOTOGRAFICO
CINEOPERATORE DA PROIEZIONE	OPERATORE FOTOGRAFICO
FONICO	OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA
TECNICO DEL SUONO	OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA
MONTATORE/SINCRONIZZATORE DI FILMS (RVM)	OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA
MAGAZZINIERE	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
CUOCO	OPERATORE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE – SETTORE CUCINA
CAPO LABORATORIO	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
CAPO REPARTO	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
OFFSET	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
TIPOGRAFO COMPOSITORE	OPERATORE PER L’INDUSTRIA GRAFICA
TIPOGRAFO IMPRESSORE	OPERATORE PER L’INDUSTRIA GRAFICA
TIPOGRAFO LINOTIPISTA	OPERATORE PER L’INDUSTRIA GRAFICA
COMPUTERGRAFICO	OPERATORE PER L’INDUSTRIA GRAFICA
LEGATORE	OPERATORE PER L’INDUSTRIA GRAFICA
FOTOCOMPOSITORE	OPERATORE PER L’INDUSTRIA GRAFICA
MONTATORE	OPERATORE PER L’INDUSTRIA GRAFICA
INCISORE	OPERATORE PER L’INDUSTRIA GRAFICA
FOTOTECNICO	OPERATORE PER L’INDUSTRIA GRAFICA
DISEGNATORE	OPERATORE PER L’INDUSTRIA GRAFICA
ILLUSTRATORE	OPERATORE PER L’INDUSTRIA GRAFICA
TECNICO DI LABORATORIO MERCEOLOGICO	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
TECNICO DI LABORATORIO CHIMICO	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
ADDETTI AI CONTROLLI DI LAVORAZIONE DEL SETTORE COMMISSARIATO	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ISTRUTTORE DI TIRO	OPERATORE MECCANICO
ARMAIOLO	OPERATORE MECCANICO
ARTIFICIERE	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
ANTISABOTATORE	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
MANUTENTORE SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE	OPERATORE ELETTRONICO
ELETTRONICO PER LE TELECOMUNICAZIONI	OPERATORE ELETTRONICO
OPERATORE PER LA RICERCA ELETTRONICA	OPERATORE ELETTRONICO
OPERATORE SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
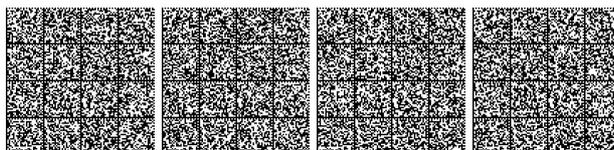
GESTORE RISORSE LOGISTICHE	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
MANUTENTORE CAPO	OPERATORE ELETTRONICO
OPERATORE CAPO	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
RESPONSABILE RISORSE LOGISTICHE	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
SPECIALISTI DI ORGANIZZAZIONE	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
RESPONSABILE DI RETE TELEMATICA	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
ANALISTA	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DATI	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
AMMINISTRATORI DI SISTEMI	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
CAPO CODIFICATORE EDP	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
CAPO SEZIONE MECCANOGRAFICA	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
PROGRAMMATORE EDP	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
OPERATORE DI SISTEMI	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
FORMATORE (EQUIPARATO FORMATORE ICT)	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
CODIFICATORE EDP	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
OPERATORE EDP	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
ANALISTA DI SISTEMI ORGANIZZATIVI	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ANALISTA DI SISTEMI	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
ANALISTA DI PROCEDURE	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
RETE TELEMATICA	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
BASI DI DATI	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
SISTEMI OPEN	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
SISTEMA CENTRALE	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
LINGUAGGI SOFISTICATI	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
SISTEMI OPERATIVI	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
OPERATORE BANCHE DATI INTERFORZE II LIVELLO	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
FOCAL POINT SDI	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
FORMATORE ICT	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
OPERATORE ESPERTO SU PC	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
ESAMINATORE ECDL	OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
CORRETTORE	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
INFERMIERE PROFESSIONALE	OPERATORE PER L’IMPRESA TURISTICA
INFERMIERE GENERICO O AIUTANTE DI SANITÀ	OPERATORE PER L’IMPRESA TURISTICA
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA/PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA	OPERATORE MECCANICO OTTICO
ODONTOTECNICO	OPERATORE MECCANICO ODONTOTECNICO
IGIENISTA DENTALE	OPERATORE MECCANICO ODONTOTECNICO
MASSAGGIATORE E/O FISIOTERAPISTA	OPERATORE PER L’IMPRESA TURISTICA
LOGOPEDISTA	OPERATORE PER L’IMPRESA TURISTICA
TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO	OPERATORE PER L’IMPRESA TURISTICA
ORTOTTISTA – ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA	OPERATORE MECCANICO OTTICO
TECNICO AUDIOMETRISTA	OPERATORE PER L’IMPRESA TURISTICA
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	OPERATORE PER L’IMPRESA TURISTICA
DIETISTA	OPERATORE PER L’IMPRESA TURISTICA
TECNICO DI PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ISTRUTTORE CINOFILO A.C./A.T.	OPERATORE AGROAMBIENTALE
ISTRUTTORE CINOFILO A.D.	OPERATORE AGROAMBIENTALE
CONDUTTORE CANE A.C./A.T.	OPERATORE AGROAMBIENTALE
CONDUTTORE CANE A.D.	OPERATORE AGROAMBIENTALE
INFERMIERE VETERINARIO	OPERATORE AGROAMBIENTALE
AIUTO – ISTRUTTORE PRESSO IL CORSO ADDESTRAMENTO	OPERATORE AGROAMBIENTALE
ADDETTO ALL’ADDESTRAMENTO PRIMARIO PRESSO IL CORSO	OPERATORE AGROAMBIENTALE
CONTABILE	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ISTRUTTORE DI TIRO OPERATIVO (2° LIVELLO)	OPERATORE MECCANICO
ISTRUTTORE CAPO DI TIRO OPERATIVO (3° LIVELLO)	OPERATORE MECCANICO
TIRATORE SCELTO	OPERATORE MECCANICO
ISTRUTTORE TECNICHE OPERATIVE DI POLIZIA E MILITARI	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
ASSISTENTE GUIDA AL TIRO (1° LIVELLO)	OPERATORE MECCANICO
ADDETTO ALLA DIFESA N.B.C.	OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
AIUTO ISTRUTTORE TECNICHE OPERATIVE DI POLIZIA E MILITARI	OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE

09A08709

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 maggio 2009.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il Consorzio Latte Sardegna Società consortile a r.l. - proroga del termine di ultimazione degli investimenti. (Deliberazione n. 17/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al citato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (Gazzetta Ufficiale C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4 laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (Gazzetta Ufficiale C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (Gazzetta Ufficiale C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001 SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000), e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d), e) f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Vista la propria delibera 4 aprile 2001, n. 56 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193/2001), successivamente aggiornata con le delibere 27 maggio 2005, n. 44 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303/2005), 22 marzo 2006, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 189/2006) e 27 marzo 2008 n. 40 (*Gazzetta Ufficiale* n. 189/2008) con le quali il Ministero dello sviluppo economico è stato autorizzato a stipulare con il Consorzio Latte Sardegna società consortile a r.l., il contratto di programma sopra richiamato per l'attuazione di investimenti nel settore del latte ovino da realizzarsi nella re-

gione Sardegna, con investimenti pari a 99.537.299 euro, cui corrispondono agevolazioni pari a 51.255.378 euro e un'occupazione non inferiore a 304,2 U.L.A.;
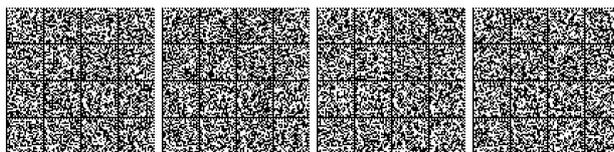
Vista la nota n. 0010802 del 10 aprile 2009, con la quale il Ministro dello sviluppo economico, con riferimento al contratto di programma sopra richiamato, ha formulato la proposta di proroga, all'11 ottobre 2010, del termine di ultimazione degli investimenti nei settori del marketing, del controllo della qualità e dell'attività di ricerca da realizzarsi direttamente da parte del «Consorzio Latte Sardegna società consortile a r.l.» nella provincia di Nuoro;

Ritenuto di concedere la proroga richiesta sulla base delle motivazioni addotte dal Ministero dello sviluppo economico con la richiamata proposta acquisita agli atti della odierna seduta;

Delibera:

Il termine per l'ultimazione degli investimenti di cui alle iniziative numeri 24, 25 e 26 indicate nella tabella allegata alla delibera n. 40/2008 richiamata in premessa è prorogato alla data dell'11 ottobre 2010.

Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dalla attuazione della presente delibera.

Roma, 8 maggio 2009

Il Vice Presidente: TREMONTI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 51

09A08713

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 luglio 2009.

Nomina del segretario del Comitato NGN Italia. (Deliberazione n. 380/09/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 9 luglio 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 che istituisce l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

Visto l'art. 1, comma 6, della menzionata legge che, alla lettera *b)*, punto 15, ed alla lettera *c)*, numeri 1) e 3), individua le competenze dell'Autorità in termini di studio, promozione, sviluppo ed integrazione in materia di ricerca e di innovazione di tecnologie e servizi per l'evoluzione del settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, in armonia con gli avanzamenti attuati a livello internazionale;

Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale») pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L.108;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rubricato: «Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il regolamento di attuazione dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale sono state disciplinate in via generale le procedure in materia di formulazione di impegni da parte degli operatori di settore, regolamento recato dalla delibera 645/06/CONS, e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera 131/08/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 3 maggio 2008;

Vista la delibera n. 718/08/CONS «Approvazione della proposta di impegni presentata dalla società Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge n. 248/2006 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

Visti, in particolare, il punto n. 66 della Delibera n. 718/08/CONS, nel quale è prevista l'istituzione dell'organismo denominato «Comitato NGN Italia», nonché il punto n. 58 della delibera e il punto n. 9.5 degli Impegni di Telecom Italia, allegati alla menzionata delibera, nei quali Telecom Italia si è impegnata ad aderire al Comitato NGN istituito dall'Autorità;

Vista la delibera n. 64/09/CONS di «Istituzione del Comitato NGN Italia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2009;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, della delibera succitata, ai sensi del quale l'Autorità nomina un Segretario di cui si avvale il Comitato NGN Italia, facente parte del personale dell'Autorità, cui sono affidati i compiti di organizzare ed assistere alle riunioni e agli incontri, curare la documentazione, attivare le ricerche bibliografiche e collaborare alla predisposizione degli atti, anche utilizzando sistemi multimediali;

Considerata, inoltre, la necessità di dotare il Segretario di una risorsa – allo scopo dedicata – che supporti lo stesso nello svolgimento della propria attività con funzioni di tipo operativo/segretariale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della delibera succitata, il Comitato NGN Italia già si avvale della collaborazione part-time di alcuni funzionari dell'Autorità, designati dai direttori delle competenti strutture di I livello;

Considerato, invece, che – presso le strutture di I livello – non si è riscontrata la disponibilità di una risorsa da applicare alle funzioni di supporto di cui sopra;

Rilevata, pertanto, l'esigenza di avvalersi – per lo svolgimento di mansioni di tipo operativo/segretariale – di una risorsa esterna all'Autorità, da utilizzare eventualmente anche a supporto di OTA Italia e/o del Gruppo di Lavoro interdipartimentale previsto dall'art. 1, comma 2, della delibera n. 718/08/CONS;
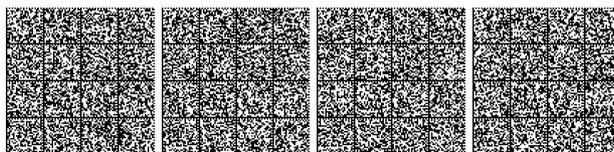
Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 17/98/CONS del 16 giugno 1998, con la quale è stato approvato il «Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 17/98/CONS del 16 giugno 1998, con la quale è stato approvato il «Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, sulla proposta di costituzione del Comitato denominato «Comitato NGN Italia»;

Delibera:

Art. 1.

Nomina del segretario del Comitato NGN Italia

1. È nominato segretario del Comitato NGN Italia il dott. Giovanni Cazora.

2. Nello svolgimento delle sue attività, il segretario è coadiuvato da una risorsa, esterna all'Autorità, con funzioni di tipo operativo/segretariale, da individuarsi con separato provvedimento.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 9 luglio 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: INNOCENZI BOTTI - LAURIA

09A08714

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 27 luglio 2009.

Sospensione della determinazione 7 luglio 2009, relativa all'aggiornamento del piano terapeutico AIFA per prescrizione di fattori di crescita granulocitari (ex nota 30 e 30-*bis* - 09°08170).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco», a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale è stato designato il dott. Guido Rasi, in qualità di direttore generale dell'AIFA;

Vista la determinazione 7 luglio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2009, recante «Aggiornamento del Piano terapeutico AIFA» per prescrizione di fattori di crescita granulocitari (ex Nota 30 e 30-*bis* – 09°08170);

Visto, in particolare, l'art. 2 della citata determinazione 7 luglio 2009, che stabilisce che la stessa entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione;

Ritenuto necessario effettuare un ulteriore approfondimento, da parte della Commissione consultiva tecnico – scientifica (CTS) dell'AIFA, sulla questione dell'aggiornamento del Piano terapeutico AIFA per prescrizione di fattori di crescita granulocitari (ex Nota 30 e 30-*bis* – 09°08170);

Ritenuto, pertanto, necessario sospendere l'entrata in vigore della citata determinazione 7 luglio 2009, in attesa del parere della CTS;

Determina:

Art. 1.

1. È sospesa l'entrata in vigore della determinazione 7 luglio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2009, recante «Aggiornamento del Piano terapeutico AIFA per prescrizione di fattori di crescita granulocitari (ex Nota 30 e 30-*bis* – 09°08170)», fino alla pubblicazione di eventuali ulteriori provvedimenti da parte dell'AIFA.

Art. 2.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 27 luglio 2009

Il direttore generale: RASI

09A09039

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni, concernente regolamento recante organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, aggiornato con le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91.

AVVERTENZA:

Il testo aggiornato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni, sia di quelle richiamate nel decreto stesso trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Capo I

MINISTRO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

Art. 1.

Il Ministro

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «il Ministro», è l'organo di direzione politica del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministero», ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni espressamente a loro delegate dal Ministro con proprio decreto.

Art. 2.

Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Gabinetto costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e, nel suo ambito, sono costituiti gli Uffici di diretta collaborazione.

2. Sono Uffici di diretta collaborazione:

a) l'Ufficio di Gabinetto;

b) la Segreteria del Ministro;

c) l'Ufficio legislativo;

d) l'Ufficio per la stampa e la comunicazione;

e) il Servizio di controllo interno;

f) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e per le segreterie dei Sottosegretari di Stato, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 110 unità, comprensivo di estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro, in numero non superiore a 20. Il Ministro può nominare un proprio portavoce, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonché un consigliere diplomatico.

4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, previa verifica della possibilità di soddisfare le esigenze mediante personale dei ruoli dell'amministrazione, e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, anche esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, nel numero massimo di 12, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di durata comunque non superiore di tre mesi rispetto alla permanenza in carica del Ministro. Il Ministro, con l'atto con cui dispone l'incarico, dà atto dei requisiti di particolare professionalità del consulente ed allega un suo dettagliato *curriculum*.

5. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 è determinato ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle seguenti misure:

a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante *al Segretario generale del Ministero*;

b) per il Capo dell'Ufficio legislativo e *per il direttore del Servizio di controllo interno di cui all'art. 7, comma 2*, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero;

c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per il consigliere diplomatico, nonché per i capi delle segreterie o, in via alternativa, per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

d) al Capo dell'Ufficio per la stampa e la comunicazione è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;

e) ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale;

f) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero;

g) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità, è determinato dal Capo di Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui all'art. 2, comma 2, i responsabili degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Per i dipendenti pubblici il trattamento economico previsto dal comma 5 se più favorevole integra per la differenza il trattamento economico in godimento. Ai Capi degli uffici di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 5, dipendenti da pubbliche amministrazioni e che optano per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante rispettivamente *al Segretario generale*, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale e ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.

7. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 per un contingente di personale non superiore al dieci per cento del contingente complessivo.

8. I Capi degli uffici di cui al comma 1 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto ed il Capo dell'Ufficio legislativo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonché tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalità. Il Capo della segreteria ed il Segretario particolare possono essere individuati tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di Gabinetto, dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 e dei componenti dell'organo di direzione del Servizio di controllo interno si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3.

9. Presso il Gabinetto possono essere chiamati ad operare, nei limiti delle disponibilità finanziarie di tale centro di responsabilità, dirigenti di prima fascia di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in numero non superiore a 2, nell'ambito delle relative dotazioni organiche. *Uno dei suddetti dirigenti può essere assegnato presso l'Ufficio legislativo con le funzioni di Vice Capo dell'Ufficio legislativo*.

10. L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli Uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di Gabinetto.

11. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede *la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale* del Ministero, assegnando unità di personale in numero non superiore al cinquanta per cento delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2. *La suddetta Direzione generale* fornisce altresì le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.

Art. 3.

Ufficio di Gabinetto

1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto si articola in due uffici di livello dirigenziale generale cui sono preposti due dirigenti di prima fascia, entro i limiti della relativa dotazione organica, incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con le funzioni di Vice capi di Gabinetto.

2. In particolare, il Capo di Gabinetto coordina le attività affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro ed i compiti *delle strutture dirigenziali di livello generale*. In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con *le strutture dirigenziali di livello generale*, con il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e con il Servizio di controllo interno.

3. Il Capo di Gabinetto può essere coadiuvato da non più di due Vice Capi di Gabinetto.
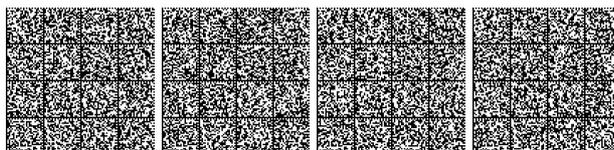
Art. 4.

Ufficio legislativo

1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento e la qualità del linguaggio normativo. Segue la normativa comunitaria nelle materie di interesse del Ministero, svolge attività di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi ai beni e attività culturali e la formazione delle relative leggi di recepimento, in collaborazione con il consigliere diplomatico cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa anche nei confronti *del Segretariato generale*, delle direzioni generali e delle direzioni regionali; svolge funzione di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti e con il Consiglio di Stato.

Art. 5.

Ulteriori Uffici di diretta collaborazione

1. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo della Segreteria. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

2. L'Ufficio per la stampa e la comunicazione, in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, cura, in particolare, i rapporti con gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero; promuove programmi e iniziative di informazione istituzionale; cura la comunicazione dei rapporti del Ministro, in occasione di grandi eventi nazionali di carattere intersettoriale o di eventi che, per la loro importanza contribuiscono in misura rilevante all'immagine del Ministero e della sua attività.

3. Il Consigliere diplomatico, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri, assiste il Ministro in campo internazionale e comunitario, promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e comunitari e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'Ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.

Art. 6.

Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. I Capi delle Segreterie ed i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai Sottosegretari interessati.

2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il capo della segreteria è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 8 unità, delle quali non più di 3 estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.

Art. 7.

Servizio di controllo interno

1. Il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. La direzione del Servizio di controllo interno, organo monocratico, è affidata dal Ministro ad un dirigente con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblica amministrazione. Al direttore del Servizio di controllo interno spetta il trattamento economico previsto dall'art. 2, comma 5, lettera b).

Art. 8.

Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale

1. Il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde funzionalmente al Ministro.

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ne è definito l'organico. Alle esigenze del Comando si provvede mediante il centro di responsabilità Gabinetto.

Capo II

ORGANI COLLEGIALI

Art. 9.

Organi consultivi

(Articolo abrogato dall'art. 23, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173.).

Art. 10.

Consiglio per i beni culturali e ambientali

(Articolo abrogato dall'art. 23, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173.).

Art. 11.

Comitati tecnico-scientifici

(Articolo abrogato dall'art. 23, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173.).

Art. 12.

Norme finali

1. Agli uffici di cui all'art. 2 possono essere assegnati due dirigenti di prima fascia e *quattro* dirigenti di seconda fascia nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche.

2. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

09A08940

Testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiornato con le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91.

AVVERTENZA:

Il testo aggiornato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni, sia di quelle richiamate nel decreto stesso trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Capo I

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 1.

Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministero», si articola in *otto* uffici dirigenziali di livello generale centrali e in diciassette uffici dirigenziali di livello generale *regionali*, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali. *Uno degli incarichi relativi ai due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro può essere conferito anche presso l'Ufficio legislativo. La direzione del Servizio di controllo interno, organo monocratico, è affidata dal Ministro ad un dirigente con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblica amministrazione, entro i limiti di dotazione organica dei dirigenti di prima fascia.*

2. Ai sensi *dell'art.* 19, comma 10, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere, altresì, conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica e per un periodo di sei anni a decorrere dal 30 gennaio 2004, fino a sei incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale, anche presso enti od organismi vigilati, anche in posizione di fuori ruolo. In sede di prima applicazione del presente regolamento, all'esclusivo fine di consentire il conferimento delle funzioni dirigenziali di livello generale al personale dirigente generale attualmente in servizio nei ruoli del Ministero, i predetti sei incarichi sono conferiti a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero in servizio presso il Ministero.

3. *(Abrogato).*

Art. 2.

Segretariato generale

1. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, opera alle *dirette* dipendenze del Ministro. Il Segretario generale assicura il coordinamento e *l'unità* dell'azione amministrativa, coordina gli uffici di livello dirigenziale generale, riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attività.

2. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il Segretario generale può avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi dell'art. 1, comma 2.

3. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare:

a) esercita il coordinamento anche attraverso la convocazione periodica in conferenza dei direttori generali, sia centrali che *regionali*, per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a più competenze;

b) coordina le attività delle direzioni generali, centrali e *regionali*, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'art. 2, comma 203, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) concorda con le direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale o di dimensione sovraregionale;

d) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;

e) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale;

f) coordina l'attività di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale;

g) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'art. 17 del Codice;

h) coordina gli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, questi ultimi anche in collaborazione con il Dipartimento per la protezione civile;

i) coordina la predisposizione delle relazioni di legge alle Istituzioni ed Organismi sovranazionali ed al Parlamento, *anche ai sensi dell'art. 84 del Codice*;

l) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali di competenza delle direzioni generali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del *Ministro*;

m) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali, centrali e *regionali*, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
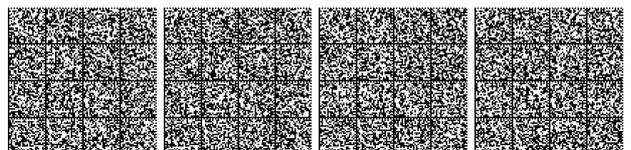
n) coordina le attività internazionali, ivi comprese quelle relative alle convenzioni UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, nonché per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;

o) coordina le attività di studio e di ricerca, attraverso l'Ufficio studi;

p) svolge le funzioni di coordinamento e vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sull'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

q) coordina il Servizio ispettivo.

4. *(Abrogato).*

5. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni.

6. Il Segretariato generale si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale, compresi il Servizio ispettivo, cui sono assegnati quattordici dirigenti con funzioni ispettive, gli Istituti centrali e l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro.

Art. 3.

Uffici dirigenziali generali centrali

1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:

a) Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;

b) (soppressa);

c) Direzione generale per le antichità;

d) Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee;

e) Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale;

f) Direzione generale per gli archivi;

g) Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;

h) Direzione generale per il cinema;

i) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

2. I direttori generali centrali esercitano i diritti dell'azionista nei settori di competenza secondo quanto disposto dal presente regolamento, in conformità agli indirizzi impartiti dal Ministro, fermo restando quanto previsto dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202 e successive modificazioni.

3. I direttori generali centrali partecipano alle riunioni dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza, senza diritto di voto.

4. Ai direttori generali centrali competono, per le materie di settore, le funzioni relative a progetti di interesse interregionale o nazionale nonché l'adozione delle iniziative in presenza di interessi pubblici, rappresentati da più amministrazioni nelle sedi istituzionali, per i quali sia indispensabile una complessiva ponderazione di carattere più generale rispetto ad uno specifico ambito territoriale.

Art. 4.

Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale

1. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione delle risorse finanziarie, nonché di qualità e di standardizzazione delle procedure; cura la gestione efficiente, unitaria e coordinata dell'organizzazione, degli affari generali, del bilancio e del personale e dei servizi comuni, anche mediante strumenti di innovazione tecnologica; è competente in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni, assegnazioni, mobilità nazionale e formazione del personale nonché in materia di politiche del personale per le pari opportunità. La Direzione generale, inoltre, è competente per l'attuazione delle direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati; elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

b) cura il coordinamento nazionale nel campo dei sistemi informativi, della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei servizi per l'accesso on-line, quali siti web e portali, nonché la identificazione di centri di competenza, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti;

c) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;

d) *coordina i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dell'art. 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;*

e) *svolge i compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;*

f) cura, su proposta dei direttori generali regionali, sentito il parere dei competenti direttori generali centrali, l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani gestionali di spesa nonché dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessità di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, ed attribuisce le relative risorse finanziarie agli organi competenti;

g) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero sulla base dei dati forniti dalle direzioni generali, sia centrali che regionali; in attuazione delle direttive del Ministro cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero e delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per il disegno di legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

h) cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE;

i) *assicura il necessario supporto per dare attuazione ai programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; cura i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico relativamente alle intese istituzionali di programma ed ai relativi accordi attuativi, di cui all'art. 8, comma 2, lettera* h)*, ed assicura il supporto tecnico ai soggetti attuatori;*

l) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari, in raccordo con le competenti direzioni generali centrali; effettua il monitoraggio relativo al controllo di gestione dei vari centri di responsabilità amministrativa al fine di verificare l'utilizzo delle risorse finanziarie a livello centrale e periferico, anche tramite ispezioni;

m) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;

n) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulla società AR.CU.S S.p.A.;

o) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;

p) cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, a tale fine predisponendo gli appositi piani di formazione di cui all'art. 7-bis *del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;*

q) provvede all'allocazione delle risorse umane ed alla mobilità nazionale delle medesime tra le diverse direzioni generali, sia centrali che regionali, anche su proposta dei relativi direttori;

r) *salvo quanto disposto all'art. 8, comma 2, lettera* n)*, svolge funzioni di assistenza tecnica per l'attività contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedimentali e finanziari;*

s) *cura la comunicazione istituzionale del Ministero ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e successive modificazioni;*

t) *cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per la professionalità di restauratore.*

3. Presso la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale opera il Nucleo per la valutazione degli investimenti.

4. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti contabili, le direzioni regionali di cui all'art. 17.

5. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale.

Art. 5.

(Abrogato)

Art. 6.

Direzione generale per le antichità

1. La Direzione generale *per le antichità* svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela *di aree e beni di interesse archeologico*, anche subacquei.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento *proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;*

b) concorda con la *Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee* le determinazioni da assumere nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale che riguardano interventi in aree *o su beni di interesse archeologico;*
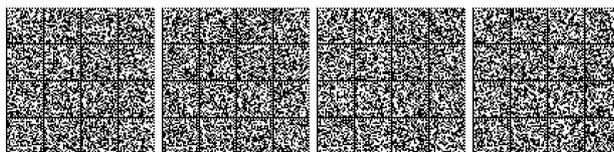
c) autorizza il prestito *di beni di interesse archeologico* per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, *anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lettera* c)*, e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela*;

d) (soppressa);

e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'art. 89 del Codice;

f) elabora, *anche su proposta dei direttori regionali*, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione *dei beni di interesse archeologico*;

g) dichiara, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni di interesse archeologico e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni di interesse archeologico, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lettera c)*, e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;*

h) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di *beni di interesse archeologico*;

i) (soppressa);

l) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'art. 92 del Codice;

m) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, *secondo le modalità da esso definite,* per la violazione delle disposizioni in materia di *beni di interesse archeologico;*

n) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni di interesse archeologico, a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice;

o) (soppressa);

p) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera *b)*, 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera *e)*, e 82 del Codice;

p-bis) *predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'art. 68 del Codice;*

q) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle direzioni regionali e alle soprintendenze;

q-bis) *cura la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonché dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'art. 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;*

r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.

3. La Direzione generale per le antichità esercita il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.

4. La Direzione generale *per le antichità* costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, *ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.*

5. La Direzione generale per le antichità si articola in sette uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale e gli Istituti nazionali. Con riguardo alle attività di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 7.

Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee

1. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni architettonici, alla qualità ed alla tutela del paesaggio, alla tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, alla qualità architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte contemporanea.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) *esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;*

b) elabora, anche su proposta dei direttori regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;

c) esprime la volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni immobili di interesse architettonico, storico, artistico ed etnoantropologico;
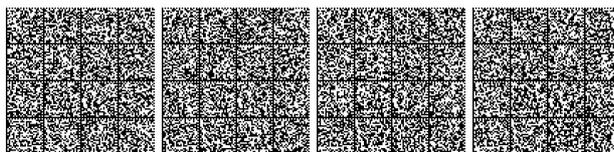
d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalità da esso definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;

e) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lettera c)*, e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;*

f) dichiara, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lettera c)*, e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;*

g) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nel settore di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice;

h) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b)*, 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera* e)*, e 82 del Codice;*

i) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'art. 68 del Codice;

l) esprime le determinazioni dell'amministrazione, concordate con le direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizio nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

m) istruisce, acquisite le valutazioni delle direzioni generali competenti, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;

n) esprime il parere sulla proposta del direttore regionale competente, ai fini della stipulazione, da parte del Ministro, delle intese di cui all'art. 143, comma 2, del Codice;

o) concorda, d'intesa con il direttore regionale competente, la proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b)*,* c) *e* d)*, del Codice;*

p) ai sensi dell'art. 141 del Codice adotta, sentiti i Direttori regionali competenti, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici che insistano su un territorio appartenente a più regioni;

q) promuove la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;

r) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dell'art. 37 del Codice;

s) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica ai sensi dell'art. 37 del Codice;

t) promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica, urbanistica e del paesaggio, nonché dell'arte contemporanea;

u) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;

v) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti;

z) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sulla Fondazione La Quadriennale di Roma;

aa) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia;

bb) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle direzioni regionali e alle soprintendenze;

cc) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.

3. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee esercita il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze e sull'Istituto centrale per la demoetnoantropologia.

4. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

5. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee si articola in dodici uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale, l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia e gli Istituti nazionali. Con riguardo alle attività di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 8.

Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale

1. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale svolge funzioni e compiti nei settori della promozione della conoscenza, della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato.

2. Inparticolare, il Direttore generale:

a) *esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;*

b) *cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante apposite campagne integrate di informazione, con riferimento a realtà territoriali definite o a percorsi culturali determinati, la cui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le direzioni generali competenti e gli uffici ministeriali cui sono affidati in consegna i vari istituti e luoghi della cultura coinvolti nelle iniziative promozionali. Le campagne informative possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati;*

c) *cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera* d)*, del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte interessate dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del Capo V del Titolo I della Parte Seconda del Codice;*

d) *cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato dalle mostre, esposizioni od eventi di cui alla lettera* c)*;*

e) *stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e linee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'art. 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti;*

f) *svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice;*

g) *cura, nell'esercizio delle funzioni di valorizzazione, la predisposizione di modelli di bandi di gara e di convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico, nonché di modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'art. 112, comma 5, del Codice;*

h) *cura la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all'art. 112, comma 4, del Codice, e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo art. 112;*

i) *elabora linee guida per la individuazione delle forme di gestione delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'art. 115 del Codice, ovvero per la definizione dei casi in cui risulti ancora necessario provvedere all'affidamento dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico in forma non integrata, ai sensi dell'art. 117 del medesimo Codice;*

l) *assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'art. 114 del Codice e provvede all'incremento della qualità degli inerenti servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, anche con riguardo ai servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;*

m) *assicura comunque, tramite gli uffici ministeriali periferici, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'art. 6 e i criteri di cui all'art. 116 del Codice più volte richiamato;*

n) *svolge attività di assistenza tecnico-amministrativa, nelle materie di competenza, per l'attività convenzionale o contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedimentali e finanziari, con riferimento anche ai servizi per il pubblico;*

o) *adotta i provvedimenti in materia di acquisti di cose o beni culturali, secondo le modalità di cui all'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico;*

p) *delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Codice;*

q) *cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilità.*

3. L'attività di valorizzazione di competenza del Ministero è svolta nel rispetto delle linee guida del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

4. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale esercita la vigilanza sulla Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo ed esercita, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, i diritti dell'azionista sulla società Ales S.p.A..

5. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

6. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale.

Art. 9.

Direzione generale per gli archivi

1. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni archivistici.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento *sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;*

b) autorizza gli interventi previsti dall'art. 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici;

c) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, *anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lettera* c)*, e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;*

d) (soppressa);

e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche;

f) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, conservazione della memoria digitale, rapporti con gli organismi internazionali di settore;

g) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;

h) concede contributi per interventi su archivi vigilati;

i) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi;

l) dichiara, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lettera c)*, e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;*

m) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;

n) coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;

o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici;

p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98, del Codice;

q) (soppressa);

r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale;

s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128, del Codice.

3. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza, *anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo,* sull'Archivio centrale dello Stato e sull'Istituto centrale per gli archivi.

4. La Direzione generale per gli archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia ed applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento.

5. La Direzione generale per gli archivi costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, *ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.*

6. La Direzione generale per gli archivi si articola in nove uffici dirigenziali di livello non generale, compresi quelli aventi sede nelle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige, l'Istituto centrale per gli archivi e l'Archivio centrale dello Stato. Con riguardo alle attività di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.
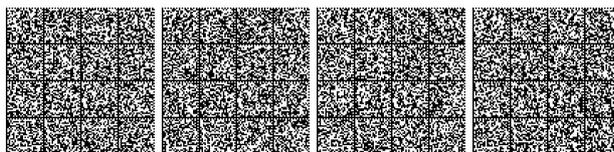
Art. 10.

Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore

1. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge funzioni e compiti non attribuiti alle direzioni regionali e ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura ed alla proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento, *sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;*

b) autorizza, ai sensi dell'art. 21 del Codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;

c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, *anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lettera* c)*, e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;*

d) (soppressa);

e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;

f) *dichiara, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lettera* c)*, e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;*

g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;

h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari;

i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;

l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;*

m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;

n) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534;

o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98, del Codice;

p) (soppressa);

q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale;

r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli *articoli 16 e 128 del Codice*.

3. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprietà letteraria e di diritto d'autore ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, nonché di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.

4. Restano ferme la composizione e le competenze del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'art. 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, che opera presso la Direzione generale *per le biblioteche*, gli istituti culturali ed il diritto d'autore e svolge funzioni di organo consultivo centrale.

5. La Direzione generale *per le biblioteche*, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza, *anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo*, sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sulla Biblioteca nazionale centrale di Roma, sulla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, sul Centro per il libro e la lettura e sull'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi.

6. La Direzione generale *per le biblioteche*, gli istituti culturali ed il diritto d'autore costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, *ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.*

7. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore si articola in otto uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale. Con riguardo alle attività di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 11.

Direzione generale per il cinema

1. La Direzione generale per il cinema svolge funzioni e compiti in materia di attività cinematografiche.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e promuove la cultura cinematografica;

b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

c) esercita la vigilanza sulla fondazione Centro sperimentale di cinematografia;

c-bis*) esercita la vigilanza su Cinecittà Holding S.p.A., ai sensi dell'art.* 5-bis *del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202 e successive modificazioni;*

d) *esercita la vigilanza sulla Fondazione La Biennaledi Venezia, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sentite le altre direzioni generali competenti per la materia medesima;*

e) esprime alla Direzione generale *per le biblioteche*, gli istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria, diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE).

3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attività cinematografiche previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e della relativa sezione competente.

4. La Direzione generale per il cinema costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, *ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.*

5. La Direzione generale per il cinema si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.

Art. 12.

Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo svolge funzioni e compiti in materia di attività di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo;

b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

c) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA);

d) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia;

e) esprime alla Direzione generale *per le biblioteche*, gli istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE);

f) esercita le funzioni relative alla vigilanza del Ministro sull'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'art. 1, comma 19, lettera *a)*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di spettacolo dal vivo previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e delle relative sezioni competenti.

4. Restano ferme la composizione e le competenze dell'Osservatorio dello spettacolo, che opera presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo. Resta fermo quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 e successive modificazioni.

5. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, *ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.*

6. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.

Capo II

ORGANI CONSULTIVI CENTRALI

Art. 13.

Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici

1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato «Consiglio superiore», è organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.

2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del direttore generale centrale competente trasmessa per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto:

a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali;

d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;

e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
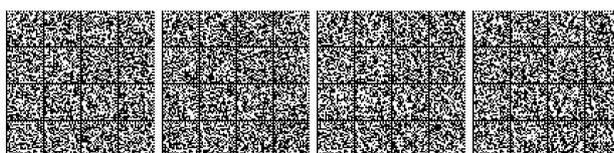
f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;

g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali, regionali, locali, nonché da Stati esteri.

3. Il Consiglio superiore può inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici.

4. Il Consiglio superiore è composto da:

a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;

b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera *b)*. Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

6. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, *eletti da tutto il personale*, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera *a)*, ovvero su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero. *Alle sedute del Consiglio sono ammessi altresì, senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici i quali, in caso di assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni di componenti del Consiglio medesimo.*

7. Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni. Prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio superiore presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i beni e le attività culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata del Consiglio superiore. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'art. 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, né essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.

8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla *Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale*.

9. Il Consiglio superiore e la Consulta per lo spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi.

Art. 14.

Comitati tecnico-scientifici

1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:

a) comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;

b) comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;

c) comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;

d) comitato tecnico-scientifico per gli archivi;

e) comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;

f) comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea;

g) comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura.

2. I comitati di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1:

a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;

b) esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale, *dei direttori generali centrali o dei direttori regionali che presentano richiesta per il tramite dei direttori generali centrali competenti*, ed avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;

c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti *di particolare rilievo*, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, su richiesta del segretario generale o dei direttori generali competenti;

d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;

e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta *con le modalità di cui alla lettera b)*.

3. Il comitato di cui alla lettera *g)* del comma 1:

a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento delle risorse destinate al settore;

b) esprime pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.

4. Ciascun Comitato è composto:

a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura è eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di area C del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici che a profili amministrativi;

b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere;

c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale.

5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera *e)*, il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera *b)*, la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario generale o i direttori generali competenti per materia. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

6. I comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'art. 13, comma 7.

7. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.

8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti Direzioni generali.

Capo III

ISTITUTI CENTRALI E ISTITUTI CON FINALITÀ PARTICOLARI

Art. 15.

Istituti centrali, nazionali *e dotati di autonomia speciale*

1. Sono istituti centrali:

a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

c) l'Opificio delle pietre dure;

d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;

e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, che assorbe l'Istituto centrale per la patologia del libro ed il Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato;

f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

g) l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato.

1-bis. *Sono Istituti nazionali:*

a) la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico «L. Pigorini»;

b) il Museo nazionale d'arte orientale;

c) la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;

d) l'Istituto nazionale per la grafica.

2. *(Abrogato).*

3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:

a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;

b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;

c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare;

d) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli;

e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma;

f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze;

g) l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che subentra all'Istituto centrale del restauro;

h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;

i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

l) il Centro per il libro e la lettura;

m) l'Archivio centrale dello Stato.

4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, *lettera* e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono individuati gli istituti di cui al presente articolo, nonché gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa.*

5. L'organizzazione ed il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale sono
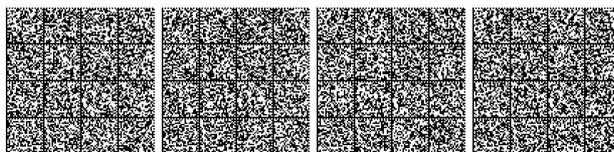
definiti con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988. Per tutti gli istituti di cui al primo periodo continua ad applicarsi, fino all'entrata in vigore dei predetti regolamenti, la normativa che attualmente li disciplina.

6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al presente articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono o cui afferiscono.

Capo IV

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

Art. 16.

Organi periferici del Ministero

1. Sono organi periferici del Ministero:

a) le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;

b) le soprintendenze:

1) per i beni archeologici;

2) per i beni architettonici e paesaggistici;

3) per i beni storici, artistici ed etnoantropologici;

c) le soprintendenze archivistiche;

d) gli archivi di Stato;

e) le biblioteche statali;

f) i musei.

2. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'art. 1, comma 1, primo periodo.

3. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali ad essi rispettivamente assegnate, ferme restando le competenze in materia della *Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale*.

Art. 17.

Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici

1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici coordinano l'attività delle strutture periferiche del Ministero di cui all'art. 16, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, presenti nel territorio regionale; *queste ultime*, pur nel rispetto dell'autonomia scientifica degli archivi e delle biblioteche, costituiscono articolazione delle direzioni regionali. Curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima.

2. L'incarico di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici è conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa comunicazione al Presidente della regione, sentito il Segretario generale.

3. Il Direttore regionale, in particolare:

a) esercita sulle attività degli uffici di cui all'art. 16, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informati il direttore generale competente per materia ed il Segretario generale, avocazione e sostituzione;

b) riferisce trimestralmente ai direttori generali centrali di settore sull'andamento dell'attività di tutela svolta;

c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice;

d) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'art. 13 del Codice;

e) detta, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del Codice;

e-*bis*) *autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere* a), b) *e* c)*, del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente soprintendenza, che informa contestualmente lo stesso direttore regionale*;

f) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'art. 37;

g) trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle soprintendenze destinatarie, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Codice, della denuncia di cui all'art. 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalità trasmette al competente direttore generale centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su indicazione del direttore medesimo, comunica alla regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, comma 3, del Codice;

h) autorizza le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-*bis* e 58 del Codice;

i) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'art. 32 del Codice;

l) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;

m) esprime l'assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici di cui all'art. 16, comma 1, lettere b), c), d), e) e f)*, presenti nel territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'art. 44 del Codice*;
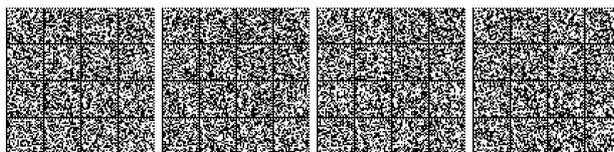
n) esprime il parere di competenza del Ministero, anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore;

o) richiede alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 138 del codice;

o-*bis) adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'art. 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 141 del medesimo Codice*;

o-ter*) provvede, anche d'intesa con la regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 141*-bis *del Codice*;

o-quater*) stipula l'intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere* b)*,* c) *e* d)*, del Codice*;

p) propone al Ministro, *per il tramite del direttore generale competente ad esprimere il parere di merito*, la stipulazione delle intese di cui *all'art. 143, comma 2, del Codice*;

q) concorda, d'intesa con il direttore generale competente, la proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), *c)* e d)*, del Codice*;

r) (soppressa);

s) unifica ed aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri e direttive *forniti dal Segretario generale*;

t) propone ai fini dell'istruttoria gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni degli uffici di cui all'art. 16, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*;

u) stipula, previa istruttoria della soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'art. 38 del codice;

v) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;

z) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici;

aa) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;

bb) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della storia dell'arte e della conoscenza del patrimonio culturale della regione, attraverso programmi concordati *con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il tramite del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale*;

cc) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modificazioni;

dd) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore *e sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale*, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'art. 115 del Codice;

ee) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza;

ff) organizza e gestisce le risorse strumentali ed umane degli uffici del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti dotati di speciale autonomia; l'assegnazione del personale agli uffici viene disposta sentita la *Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale*, nonché la Direzione generale competente per materia;

gg) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale;

hh) fornisce al Segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'art. 2, comma 3, lettera *i)*.

4. I direttori regionali possono delegare i compiti di cui alle lettere *i)*, *l)*, *u)* e *cc)*, del comma 3, fatti salvi i progetti e le iniziative di rilevanza regionale ovvero intersettoriale.

5. Le direzioni regionali costituiscono centri di costo e dipendono funzionalmente, per quanto riguarda gli aspetti contabili, dalla *Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale*.

6. *Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici si articolano negli uffici dirigenziali di livello non generale sotto numericamente indicati:*

a) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;

b) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;

c) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;

d) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale;

e) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, articolata in dodici uffici dirigenziali di livello non generale;

f) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia, articolata in cinque uffici dirigenziali di livello non generale;

g) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, articolata in undici uffici dirigenziali di livello non generale;

h) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non generale;

i) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale;

l) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;

m) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale;

n) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale;

o) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale;

p) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non generale;

q) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, articolata in quattordici uffici dirigenziali di livello non generale;

r) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, articolata in cinque uffici dirigenziali di livello non generale;

s) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale.

Art. 18.

Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici

1. Le strutture periferiche di cui all'art. 16, comma 1, lettera *b)*, svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

a) svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle competenti direzioni generali centrali e regionali;

b) autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, *salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 3, lettera e-*bis*)*;

c) dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

d) provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia;

e) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi;

f) amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, ed eseguono sugli stessi, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi conservativi;

g) curano l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico;

*h) istruiscono e propongono al competente direttore regionale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-*bis *del Codice*;

i) svolgono le istruttorie e propongono al direttore generale centrale competente i provvedimenti relativi a beni di proprietà privata, *quali l'autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni, l'acquisto coattivo all'esportazione, l'espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70 e 95 del Codice*;

l) esprimono pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal Codice;

m) istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;

n) istruiscono e propongono alla Direzione generale centrale competente, *secondo le modalità di cui al-*
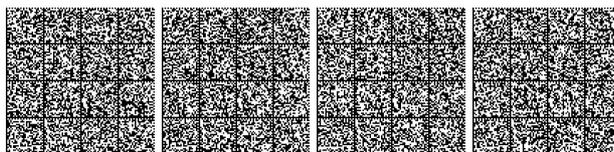
l'art. 17, comma 3, lettera g), l'esercizio del diritto di prelazione;

o) esercitano ogni altro compito in materia di tutela del paesaggio ad esse *affidato* in base al Codice;

p) esercitano ogni altra competenza ad esse affidata in base al Codice.

Art. 19.

Comitati regionali di coordinamento

1. Il Comitato regionale di coordinamento è organo collegiale a competenza intersettoriale.

2. Il Comitato esprime pareri:

a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta;

b) a richiesta del direttore regionale, su ogni questione di carattere generale concernente la materia dei beni culturali.

3. Il Comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera *a)*. Tale composizione è integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale quando il Comitato si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera *b)*.

4. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei Comitati sono assicurate dalle rispettive direzioni regionali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 20.

Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo le Tabelle A e B allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'art. 7, comma 3, del C.C.N.L. del comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007, sarà ripartito, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola il Ministero, il contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come determinato nella Tabella B, in profili professionali e fasce retributive.

Art. 21.

Norme finali e abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 e successive modificazioni, *fatte salve le modifiche apportate dallo stesso decreto al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307.*

2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La riorganizzazione disposta ai sensi del presente regolamento dà luogo all'applicazione di quanto previsto dall'art. 20, comma 6, del CCNL per il personale dirigente.

———

TABELLA A
(Prevista dall'articolo 20, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA

Dirigenti di prima fascia	29
Dirigenti di seconda fascia	194*
Totale dirigenti	223

* di cui n. 4 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

TABELLA *B*
(Prevista dall'articolo 20, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA AREE

AREA	Dotazione organica
III	5.502
II	14.695
I	1.035
Totale	21.232

09A08941

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 28 luglio 2009 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da venti cittadini italiani, muniti di certificati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Misure per migliorare le condizioni di vita universitaria, per accrescere la qualità e la conoscenza dei servizi universitari, per il sostegno alla mobilità nazionale ed internazionale degli studenti e per la disciplina dei tirocini formativi universitari».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso MTV Italia S.r.l., via della Pineta Sacchetti n. 229 - Roma, - tel. 06355841.

09A08958

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Catanduva (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

la sig.ra Flavia Nardini Souto, Agente Consolare onorario d'Italia in Catandeva (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale Consolato Generale d'Italia in San Paolo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Paolo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Paolo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Catanduva;

d) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in San Paolo;

e) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Paolo della documentazione relativa al rilascio di visti;

f) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

g) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in San Paolo;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2009

Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A08627

Istituzione del Consolato onorario in Noviy Urengoy (Federazione Russa)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

È istituito a Noviy Urengoy (Federazione Russa) un Consolato onorario posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Mosca, con la seguente circoscrizione territoriale: «il distretto autonomo dello Yamal e dei Nenets».

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2009

Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A08729

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato relativo al decreto n. 65 del 18 maggio 2009 concernente il medicinale per uso veterinario Denagard 12,5% liquido.

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe pubblicato a pagina 14, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 128 del 5 giugno 2009, concernente il medicinale per uso veterinario DENAGARD 12,5% LIQUIDO.

laddove è scritto:

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102694027;

flacone da 5 litri - A.I.C. n. 102694027;

leggasi:

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102694015;

flacone da 5 litri - A.I.C. n. 102694039.

09A08633

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Kabanosy» ai sensi dell'articolo 7, del regolamento (CE) n. 509/06 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 156 del 9 luglio 2009, a norma dell'art. 8, del reg. CE 509/2006 del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale specialità tradizionale garantita, presentata dall'Associazione «Polskie Mieso» - Polonia, ai sensi dell'art. 7 del reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) - «Kabanosy».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 9, del predetto regolamento comunitario.

09A08730

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, nonché alla delibera n. 25/07/CONS. (Deliberazione n. 395/09/CONS).

L'Autorità, nella sua riunione di Consiglio del 9 luglio 2009, ha approvato la delibera in epigrafe, disponendone la pubblicazione sotto forma di estratto:

Art. 1 *(Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l' organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, nel testo coordinato approvato con la delibera n. 56/08/CONS)*. — 1. Il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, nel testo coordinato approvato con la delibera n. 56/08/CONS, si intende modificato come di seguito indicato:

a) all'art. 9, comma 2, lettera *k)*, le parole «e il protocollo informatico» sono soppresse.

b) all'art. 12, comma 4, la lettera *d)* è sostituita come segue:

«*d)* Servizio risorse umane e formazione».;

c) all'art. 12, comma 4, dopo la lettera *d)* sono aggiunte le lettere d-*bis* e d-*ter*:

«d-*bis* - Servizio organizzazione, bilancio e programmazione.»;

«d-*ter* - Servizio affari generali e contratti.».

d) all'art. 12, dopo il comma 4 è aggiunto il comma 4-*bis*:

«4-*bis* - I Servizi di cui al comma 4, lettere *d)*, d-*bis*) e d-*ter*) fanno parte del Segretariato generale.»;

e) l'art. 21 è così sostituito:

«Art. 21 *(Servizio risorse umane e formazione)*. — 1. Al Servizio risorse umane sono attribuite competenze in materia di:

a. Reclutamento e trattamento giuridico del personale e dei dirigenti dell'Autorità.

b. Relazioni con le organizzazioni sindacali.

c. Salute e sicurezza sul lavoro.

d. Sviluppo delle carriere.

e. Benessere sul luogo di lavoro.

f. Formazione del personale.

g. Predisposizione dei piani di assegnazione del personale, tenendo conto delle esigenze delle Direzioni interessate.

h. Controllo sul rispetto da parte del personale delle disposizioni regolamentari.

2. Il Servizio risorse umane e formazione, in particolare:

a. Predispone, d'intesa con il Segretario generale ovvero il Vice Segretario generale da questi delegato e sentiti i responsabili di primo livello delle unità organizzative, il piano delle risorse umane;

b. Cura la gestione del rapporto di lavoro del personale dell'Autorità; in particolare si occupa della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o parziale.

c. Svolge le funzioni relative all'inquadramento del personale e al suo trattamento giuridico, nonché alle variazioni della sua posizione giuridica, inclusi gli adempimenti riflettenti l'impostazione del trattamento previdenziale e di quiescenza del personale.

d. Si occupa della gestione dell'orario di servizio e delle assenze, nonché della materia disciplinare. Si occupa della tutela dei lavoratori disabili, dei congedi formativi e del diritto allo studio.

e. Cura le relazioni con le rappresentanze sindacali, i diritti, le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali.

f. Rileva i fabbisogni di formazione e aggiornamento professionale del personale e provvede alla formulazione dei relativi programmi annuali nonché all'attività di formazione, d'intesa con le altre unità organizzative.

3. Il Direttore del Servizio risorse umane e formazione è individuato Datore di lavoro dell'Autorità ai sensi del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.».

f) Dopo l'art. 21 è aggiunto l'art. 21-*bis*:

«Art. 21-*bis (Servizio organizzazione, bilancio e programmazione)*. — 1. Al Servizio organizzazione, bilancio e programmazione sono attribuite competenze in materia di:

a. Bilancio.

b. Organizzazione e procedure.

c. Verifiche contabili.

d. Programmazione e pianificazione.

e. Trattamento economico del personale e dei Componenti.

f. Supporto alle attività della Commissione di garanzia e del Servizio di controllo interno.

2. Il Servizio organizzazione, bilancio e programmazione in particolare:

a. Predispone, d'intesa con il Segretario generale ovvero il Vice Segretario generale da questi delegato e sentiti i responsabili di primo livello delle unità organizzative, il piano delle risorse finanziarie, nonché gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto della gestione finanziaria.

b. Provvede alla tenuta della contabilità generale dell'autorità.

c. Svolge le verifiche di legittimità sugli atti di spesa verificando la regolarità delle scritture contabili, a garanzia della correttezza dell'azione amministrativa.

d. Svolge gli adempimenti relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dipendente e dei componenti e assicura le funzioni di centro di assistenza fiscale per il personale dipendente e per i componenti.

e. Provvede alla gestione delle polizze di assicurazione relative ai beni mobili e immobili, delle assicurazioni per il personale dipendente e per i componenti.

f. Predispone le procedure e definisce specificamente gli standard, d'intesa con le altre unità organizzative.

g. Gestisce i flussi informativi e documentali che le unità organizzative di primo livello garantiscono ai fini del controllo strategico, per la valutazione dell'efficienza delle strutture e della qualità dei processi.

h. Svolge le attività di pianificazione e di monitoraggio delle risorse assegnate alle unità organizzative, quali centri di responsabilità, per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Consiglio.».

g) Dopo l'articolo 21 è aggiunto l'articolo 21-*ter* :

«Art. 21-*ter (Servizio affari generali e contratti)*. — 1. Al Servizio affari generali e contratti sono attribuite competenze in materia di:

a. Contratti e approvvigionamenti di beni e servizi;

b. Gestione e manutenzione degli immobili e dei beni strumentali;

c. Gestione del protocollo informatico e degli altri strumenti previsti dal codice dell' amministrazione digitale;

d. Gestione dell'inventario.

2. Il Servizio affari generali e contratti in particolare:

a. Provvede all'approvvigionamento e alla conservazione dei beni e dei servizi necessari per il funzionamento dell'Autorità, curando i relativi adempimenti.

b. Sovraintende al funzionamento dei servizi ausiliari dell'Autorità.

c. Provvede al buon funzionamento dei servizi generali.

d. Provvede alla manutenzione delle sedi e dei beni strumentali nonché alla logistica.

e. Provvede alla gestione e al coordinamento delle attività del protocollo generale unico, della posta certificata e della firma digitale.

f. Sovrintende alla gestione delle autovetture di servizio nel rispetto delle norme generali e di organizzazione.».

09A08712

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Felodipina Sandoz».

Estratto provvedimento UPC/II/492 del 26 giugno 2009

Specialità medicinale: FELODIPINA SANDOZ

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: SANDOZ S.P.A.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: FI/H/0174/001-002/II/012.

Tipo di Modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica Apportata: modifica del metodo di dissoluzione e conseguente modifica dei limiti delle specifiche per il test di dissoluzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A08751

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Yaz»

Estratto provvedimento UPC/II/489 del 26 giugno 2009

Specialità medicinale: YAZ.

Confezioni: 038542015/M - «0.02 MG/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL; 038542027/M - «0.02 MG/3 mg compresse rivestite con film» 3X28 compresse in blister PVC/AL; 038542039/M - «0.02 MG/3 mg compresse rivestite con film» 6X28 compresse in blister PVC/AL.

Titolare AIC: BAYER S.P.A.

Numero Procedura mutuo riconoscimento: NL/H/1269/001/II/002 NL/H/1269/001/II/00a.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica aportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni: 4.2 , 4.4 , 4.5 e 5.1 e relative modifiche del foglio illustrativo.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvediemnto; le modofiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scedenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A08752

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ximena»

Estratto provvedimento UPC/II/490 del 26 giugno 2009

Specialità medicinale: XIMENA

Confezioni: 038543017/M - «0.020 MG/3 mg compresse rivestite con filmp 28 compresse in blister PVC/AL 038543029/M - «0.020 MG/3 mg compresse rivestite con film» 3X28 compresse in blister PVC/AL 038543031/M - «0.020 MG/3 mg compresse rivestite con film» 6x28 compresse in blister PVC/AL.

Titolare A.I.C.: BAYER S.p.a.

Numero Procedura mutuo riconoscimento: NL/H/1270/001/II/002 NL/H/1270/001/II/004.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni: 4.2 , 4.4 , 4.5 e 5.1 e relative modifiche del foglio illustrativo.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvediemnto; le modofiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scedenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A08753

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Adronat».

Estratto provvedimento UPC/II/484 del 26 giugno 2009

Specialità medicinale: ADRONAT

Confezioni:

029053067/M - «70» 2 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

029053079/M - «70» 4 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

029053081/M - «70» 8 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

029053093/M - «70» 12 compresse in blister AL/AL da 70 mg.

Titolare A.I.C.: NEOPHARMED S.p.a.

Numero Procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0424/001/II/023.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione: 4.8 e relative modifiche del foglio illustrativo.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvediemnto; le modofiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scedenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A08754

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-174) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.